

33.

**VITTORIO EMANUELE II**

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;  
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Il progetto di legge al presente unito, concernente  
i diritti di bollo e la carta bollata, sarà presentato  
al Parlamento Nazionale dal predetto Ministro delle Finanze  
che rimane incaricato di svolgerne i motivi e di sostenerne  
la discussione.

Dal Torino addì 8. Gennaio 1854.

*Vittorio Emanuele*

11.º 33.

# Ministero delle Finanze.

Projet de Loi  
présenté au Ministre des Finances,  
au Sénat le 15 Janvier 1856.

Présenté au Sénat le 15 Janvier 1856.

Signori. Deputati.

Dopo essersi compiuto il progetto di legge pel riordinamento delle tariffe sui diritti d'insinuazione e di successione, e sulle tasse giudiziarie, si è intrapreso lo studio delle leggi sul bollo attualmente in vigore, per formarne una sola che presentasse maggior chiarezza e facilità di adempimento, e meglio si conformasse alle mutazioni seguite in altre parti della nostra legislazione.

Tale essendo lo scopo che mi sono prefisso nel compilare il progetto, che ho l'onore di presentarvi, o Signori, mi farò qui a dar ragione delle nuove disposizioni in esso introdotte, e delle altre modificazioni che più particolarmente abbisognano di essere esaminata.

L'Or. lo disse nel 8.º marzo 1856. Lasciava molto a desiderare, si per la forma, che per la parte legislativa. Ne fanno prova le molte circolari dell'Amministrazione, i pareri dei Consulenti legali dello Stato, e le

Decisioni dei Magistrati per risolvere i dubbj continui, che insorgono sulla applicazione dello stesso Editto.

Essa promulgata il 22 giugno 1880 con altra legge in materia di bollo, al precipuo fine di stabilire un aumento di prezzo della carta bollata e dei dritti di bollo determinati dal R. Editto sovra citato; ma la osservanza del medesimo, ha avuto qualche lieve modificazione, fu mantenuta nel suo pieno vigore.

Era quindi necessario di riparare ai difetti di detta legge del 1836, non senza attenersi al disposto di quella del 1830, per ciò che riguarda la quantità della tassa.

È timo superfluo discorrere di proposito sulla forma del progetto; bastando lo accennare di volo, che la parte legislativa sembra sufficientemente chiara e precisa; e che la parte applicativa della tariffa ha ciò di vantaggioso, che, mentre contiene ordinati nel modo il più semplice tutti gli atti e scritti soggetti al bollo sia ordinario che straordinario, le autorità giudiziarie, le pubbliche amministrazioni, i funzionari ed uffiziali pubblici, il commercio ed

i privati, trovano riunite in ordine.  
Tutti gli atti che riferiscono al ministero  
ed all'interesse di ciascheduno.

La legge del 1836. Dichiarava in  
appositi capi quali fossero gli atti  
e scritti soggetti al bollo, e quali  
gli esenti dall'uso della carta bollata.  
Vedendosi però quanto sarebbe difficile  
cosa, per non dire impossibile, di  
enumerare, senza omissione da un lato  
tutti gli scritti soggetti al bollo, e  
dall'altro tutti quelli da escludersi  
nell'eccezione, e quali hanno un  
limite indefinito, si prese a riflettere  
se non si fosse potuto evitare siffatto  
inconveniente, restringendo l'enumerazione  
ad agli atti che si volevano  
espressamente soggetti al bollo, e  
a quelli che potevano per eccezione  
essere esenti.

Ma abbisogna riconoscere che  
non si poteva a meno di discendere  
alla particolareggiata enumerazione degli  
atti di ogni sottoposti al bollo, e  
che volendosi eliminare un capo  
apposito relativo alle eccezioni, ciò  
non era del tutto possibile, dovendosi  
di necessità contemplarle imperfetta-  
mente in una disposizione generale,  
ed almeno intesalarle nelle descrizioni

degli atti e scritti soggetti al  
bollo, che potevano lasciar dubbio,  
le eccezioni cui erano soggetti;  
cosa questa, che avrebbe nociuto  
alla chiarezza della legge ed al  
concetto dei principii da cui viene  
regolata.

quindi si avvisò più opportuno,  
dopo di aver partitamente enunciati  
a categorie gli atti soggetti al bollo,  
di abbandonare bensì le eccezioni,  
ma di introdurre una disposizione  
al capo 8°, che dichiarasse ogni altro  
atto non espressamente annoverato  
tra quelli, che obbligatoriamente  
debbonsi fare sopra carta bollata,  
soggetto soltanto al bollo quando  
se ne volesse far uso; e bisognando  
poi supplire a questa legge generica  
definizione, si credette convenienti di  
comprenderne nel capo stesso, e di  
enunciarvi, a modo di dilucidazione,  
quegli atti e scritti, che per la  
denominazione e natura loro potevano  
maggiormente lasciar dubbio a quale  
categoria dovevano appartenere, cioè  
se fossero tra quelli soggetti per  
loro natura rigorosamente al bollo,  
oppure tra quelli esenti da tale  
formalità, tranne il caso di doverne  
far uso.

Per ciò si ottiene di trovare ristrette in un capo apposito ed il principio generale che dee regolare le eccezioni, e gli atti e scritti che, potendo ingenerare dubbiezza sulla loro indole, richiedono una dichiarazione, senza doverla ricercare sparsamente nella legge.

Importante però essenzialmente di investigare il merito intrinseco della proposta legge, per ciò seguendo l'ordine tenuto nel progetto, si comincerà a render conto di quanto si è creduto conveniente di proporre in ordine al bollo degli atti giudiziari.

Però dovrà instituire una carta speciale col bollo di L. 2., essa essere obbligatoriamente impiegata nelle copie in forma esecutiva, la cui spedizione possa essere prescritta dalle leggi di procedura civile.

Sulla mira poi di semplificare il servizio amministrativo, e di agevolar nel tempo stesso il corso della giustizia, ora si pure ideato d' instituire una altra carta speciale col bollo di L. 2., l'impiego della quale, reso pure obbligatorio per gli atti giudiziari, dispensasse i medesimi dalla formalità della registrazione, e compensasse l'Esario dell'abbandono

Dei relativi dritti.

L'istituzione dei due bolli per gli atti giudiziari fu accolta da questa Camera nel modo il più favorevole, allorché in seduta del 16 giugno 1853 votava il progetto di legge provvisoria sulle tasse giudiziarie; se non che mentre approvava la quotità del dritto di L. 2. rispetto al bollo della carta da impiegarsi nelle copie in forma esecutiva, parve alla medesima alquanto elevato il dritto di L. 1.20. per la carta destinata agli atti giudiziari, e volle quindi ridurlo alla quotità di una lira.

Da ritenendo che in tal parte non siavi luogo ad introdurre modificazioni, si è lasciato sussistere nell'attuale progetto il bollo di L. 2. per le copie in forma esecutiva, e si è limitato ad una lira quello destinato per gli atti giudiziari.

L'opposizione del bollo straordinario a debito sulla carta impiegata nelle cause del patrimonio dello Stato e delle persone ammesse al beneficio dei Poveri, era una formalità che produceva perdita di tempo senza profitto.

Le tenso vero che l' art. 201 del  
R. D. detto 3 marzo 1886. dichiara  
ripetibili, in fine di causa, i diritti  
di bollo per simili atti dalle parti  
avversarie succedute nelle cause;  
ma questa disposizione, che all' ora  
insufficiente, perché non prevedeva  
si casi di compensazione delle  
spese e di transazione delle parti,  
non pote mai conseguire il suo  
effetto, poiché non dava all' ammi-  
nistrazione il mezzo di accertare la  
quantità della carta impiegata in  
ciascuna causa, e conseguentemente  
la base su cui fondare l' azione  
per conseguimento dei diritti di bollo.  
Oltre a ciò gli uffici dell' avvocato  
e del Procuratore dei Comuni, i  
Segretarii, Attuari e Ausiliarii, auto-  
rizzati a richiedere il bollo a debito,  
non erano obbligati dalla legge al  
rendimento di conto per l' uso della  
carta unita di tale bollo, e quan-  
tomeno se quest' obbligo collegato al  
pagamento dei diritti di bollo si  
fosse voluto vedere implicito nelle  
parole della legge stessa a diligenza  
di coloro che richiesero la formalità,  
tuttavia non sarebbe stato che illusorio  
ed inefficace, dal momento che la  
presunta responsabilità dei suddetti

funzionarii potea venire dall'uno  
rimandata all' altro, e l' involu-  
-ranza delle rispettive obbligazioni  
non si trovava sanzionata da  
disposizione penale.

Palesandosi pertanto l' opportunità  
di rimediare a siffatto inconveniente,  
si pensò di fare in tal parte una  
innovazione, che procuri alle finanze  
due distinti vantaggi.

Si è soppressa la materiale  
apposizione del bollo a debito, e  
si stabilì il modo di controllare  
l' uso che si fa nelle cause  
summentovate della carta soggetta  
al dritto di bollo, mettendo in grado  
l' amministrazione di contabilizzare  
con esattezza i debitori di tali dritti.

Col dispensare gli agenti  
denunziali dalla detta apposizione  
del bollo, e dalla scritturazione del  
visto per bollo, e dalla contempora-  
-nea registrazione degli articoli di  
credito eventuali, si risparmia  
agli agenti stepi un tempo  
considerevole, che può essere assai  
meglio utilizzato in altre parti  
del servizio.

Col' obbligazione imposta ai  
Segretari di formare per ciascuna  
causa la nota della carta

impiegata a favore dei poseri o delle  
amministrazioni dello Stato, e di darne in  
fine di causa comunicazione agli atti  
della causa medesima. all' agente di cui  
si è provveduto efficacemente all' interruzione  
delle finanze, le quali non saranno  
defraudate di una parte non ispeziosa  
dell' imposta sul bollo.

Si discute la questione, se non  
ostante l' esenzione fin qui accordata  
dalle leggi sul bollo ai procedimenti  
in materia penale, pur si dovesse in  
medesima estendere l' imposizione di  
questa tassa.

Non s'è vide alcun giusto motivo  
per giudicarli esenti. Eittavia, benché  
il principio stabilito in questo progetto  
di legge, che la contribuzione del bollo  
colpisca tutti gli atti aventi un carat-  
tere d' autenticità, sembrasse applicabile  
anche agli atti che hanno luogo in  
materia penale, nondimeno considerandosi  
che troppo fiscale sarebbe riguardata una  
simile innovazione, e che atteso special-  
mente la voluminosità di una gran  
parte dei procedimenti, determinati  
ordinariamente dall' interruzione della  
giustizia per giungere alla scoperta  
della verità, si aggraverebbe di sovverbia  
la condizione delle persone già  
sottoposte in via principale a pene

corporati o perennaria, si è creduto di imporre il dritto di bollo soltanto sugli atti che hanno luogo nello interesse della parte civile, in ciò seguendo l' esempio della legislazione francese, come pure sugli atti di difesa degli inquisiti, e sulle copie delle sentenze in materia penale, spedite a richieste degli inquisiti stessi o dei privati.

Le disposizioni relative al bollo graduale per le scritture private portanti obbligazioni di somme eccedenti le lire 500. e per le cambiali ed altri effetti negoziabili, sono state dalla legge del 22. giugno 1880. riportate in questo progetto quasi integralmente.

Corasi divisato di rendere obbligatoria l' insinuazione, entro un termine fisso, delle scritture private di locazione, la cui durata non sia maggiore del novennio; ma riflettendo che tale obbligo impingerebbe nell' art. 1418. del Codice civile il quale contempla gli atti che sono obbligatoriamente soggetti alla formalità dell' insinuazione, e fra essi non vedonsi comprese le scritture della fattispecie; così affinché queste ultime non abbiano ad essere esente da un

qualche tributo, si sono ad esse estese  
le medesime tasse e regole che sono  
prescritte per le scritture private di  
obbligazione.

In quanto alle 2<sup>a</sup> 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> delle  
lettere di cambio, si è creduto conveniente  
di prescrivere che esse saranno essenti  
dal dritto graduale quando vengano  
presentate congiuntamente ad una dichiara-  
zione del Ricevitore. Del bollo compo-  
sante l'effettuazione di pagamento  
del detto dritto; come si è atteso  
ravrizzato opportuno di prescrivere che le  
2<sup>a</sup> 3<sup>a</sup> o 4<sup>a</sup> saranno soggette al dritto  
di bollo graduale egualmente che la  
prima, allorché questa e le duplicate  
saranno state negoziate separatamente  
nello Stato, o non saranno tra loro  
perfettamente concordi. Succedendo  
infatti simili casi, ed equivalendo  
allora le duplicate ad altrettanti  
titoli distinti, era ben giusto di  
sottoporle alla tassa egualmente che  
le prime.

Siccome poi nel commercio si  
fanno frodi in materia di bollo  
senza che sia facile al fisco di  
poterle reprimere, così, dose parve  
praticabile un qualche riparo, non  
si è ommesso di proporre la  
applicazione.

A tal fine è diretta la proibizione fatta dall' art. 26. agli Stabilimenti commerciali sorvegliati dal Governo d' incassare o fare incassare le somme risultante dalle cambiali ed altre effette negoziabili, quando non siano debitamente bollate.

Coll' corso inoltre inculcato agli agenti di pubblica sicurezza e delle Dogane e gabelle l' obbligo che loro compete di fare eseguire la legge relativamente ai fogli di via, alle lettere di vettura, ed alle polizze di carico, si è pure aggiunta alla legge del 22 giugno una dichiarazione di non lieve importanza, cioè quella che addita in contravvenzione alla legge i fogli di via e le lettere di vettura impiegate per più d' una condotta, e le dette lettere o polizze di carico contenenti descrizione di merci dirette a più d' un destinatario.

Una delle più proficue innovazioni introdotte in questo progetto di legge, è quella che stabilisce il lineamento della carta come agli art. 8. e 13.

Il numero fissato per le linee, il limite della scrittura nei margini del foglio, ed il numero delle sillabe, produrrà alle finanze

un qualche aumento di prodotto. Tale prescrizione poi non sarà meno apprezzabile dal lato del pubblico interesse, avuto riguardo alla maggiore chiarezza che acquisteranno gli atti e scritture dei pubblici ufficiali, non che alla migliore conservazione dei titoli e documenti da trasandarsi ai postai, in dipendenza particolarmente della interdetta scritturazione oltre il margine stabilito.

La quantità degli avvisi d'ogni maniera che va pubblicandosi giornalmente in tutto lo Stato, pare in sulle prime che si potesse rendere molto più produttiva, che non lo sia attualmente. Quindi non solo si avvisava di mantenere in tal parte la vigente legislazione; ma si lusingava di poterle dare un'estensione anche maggiore, sottoponendo al dritto di bollo gli avvisi ed annunci d'ogni genere che si stampano nei giornali, anche per compensare l'orario della perdita del dritto di bollo imposto sopra i giornali medesimi. Dalla legge del 1836, stato poscia abolito da quella del 1850; si non che studiata più maturamente questa materia, dovette non solo ricredersi,

ma convincersi della convenienza  
di modificare piuttosto la stessa  
legge vigente.

L'art. 9. n° 24. e l'art. 13.  
n° 1° del R. Editto 9 marzo 1836.  
colpiscono di tassa tutti gli avvisi,  
inviti ed altri fogli di notizie che  
si affiggono, o si distribuiscono  
al Pubblico; e sotto i n° 16. e 17.  
Dell' art. 29. sono soltanto eccettuate  
gli annunci di funzioni religiose,  
e gli avvisi affissi alle porte delle  
case o delle botteghe per annunciare  
un genere di commercio o l'affitta-  
mento delle case stesse.

Ma standosi una tale dispo-  
sizione, e volendosi inoltre tassare  
le inserzioni di avvisi fatte nei  
giornali, ne verrebbe in conseguenza  
che il commercio, l'industria, le  
arti, le scienze ed i privati si  
troverebbero continuamente a fronte  
d'una legge incomoda, la quale  
d'altronde riuscirebbe d'assai  
difficile esecuzione.

Si ritenga infatti che i giornali  
stampati nelle città maggiormente  
commerciali (come sarebbe, a cagione  
d'esempio, il Corriere Mercantile  
di Genova) i quali trattano prin-  
cipalmente di politica, di commercio

e d' altre materie, dovrebbero cessare di esistere dal momento che si volesse imporre un dritto di bollo sulle notizie che riferiscono intorno al commercio; poichè tali notizie pubblicate ultimamente dal giornalista per informare i suoi abbonati del prezzo delle merci, del corso dei cambi, dell' arrivo dei bastimenti e di tante altre consimili particolarità, darebbero luogo a tale spesa per dritti di bollo, che assorbirebbe e sorpasserebbe di gran lunga il beneficio dell' impresa.

Si vanrebbe l' osservazione, che il giornalista potrebbe far sopportare il dritto di bollo da colui che richiede l' inserzione, mentre sta in fatti che se i giornali di tal natura stampano un avviso a pagamento, ne stampano cento per ufficio proprio.

Questo inconveniente relativo ai giornali commerciali si verificherebbe egualmente riguardo a quelli che trattano di teatri e di mode, non che di scienze, lettere ed arti, i quali si troverebbero nell' alternativa o di dover cessare all' emanazione di così fatta legge, o di sottostare ad una tassa che non potrebbe esser a lungo sopportata.

I soli giornali politici potrebbero ancora sostenersi ad onta della prescrizione che colpisce di diritto gli originali delle inserzioni d'avvisi che in essi si fanno, potendo gli editori far sopportare questo diritto dai richiedenti.

Ma il fisco avrebbe esso i mezzi d'impedire le frodi che subito si metterebbero in pratica per liberarsi da quell'imposta?

Ben riflettendo, bisogna convincersi del contrario; mentre è evidente, che nel caso della sopposta disposizione di legge si studierebbe un modo di pubblicazione che illuderebbe sempre le pretese fiscali.

Ma dato e non concesso, che fosse fatta ragione al fisco di sottoporre alla tassa anche una parte degli avvisi concepiti in modo da far frode alla legge, questa sarebbe pur sempre, in ciò che riguarda gli avvisi, cagione di malcontento universale, e di ben gravi inconvenienti.

Generalmente i giornali dovrebbero rinunziare di trattare d'altre materie, che non siano di mera politica.

La stessa Gazzetta ufficiale  
sarebbe costretta ad omettere certe  
notizie che possono interessare il  
pubblico ed i privati, perchè  
potrebbero avere il carattere d'insorgenza  
dirette a favorire le speculazioni  
dei terzi, laddove in scatta sono  
articoli del giornale, e non insorgenze  
richieste.

Oltre a ciò si potrebbe verificare  
l'inconveniente, che una parte degli  
avvisi si facessero pubblicare nei  
giornali esteri a danno dei nazionali,  
e mentre sugli uni graviterebbe la  
tassa, gli altri ne rimarrebbero  
esenti.

In quanto poi agli avvisi  
manoscritti o stampati, che si  
affiggono o distribuiscono al pubblico,  
si troveranno non minori inconvenienti  
a lamentare, e non minore difficoltà  
a far eseguire la legge.

Per le quali considerazioni  
risultando che la legge del bollo,  
per ciò che concerne gli avvisi in  
genere si renderebbe non poco disusa,  
e riuscirebbe di quasi impossibile  
esecuzione, sembrerebbe più saggio partito  
di modificarla siffattamente, che tali  
due inconvenienti venissero affatto  
eliminati.

Quindi intenderebbesi di assoggettare indistintamente al dritto di contes. So. solamente gli avvisi che vestono un carattere di autenticità, per quali si può ottenere l'esecuzione della legge.

Questi sono i motivi per cui a riguardo degli avvisi si propongono le disposizioni riferite negli art. 24. e 25. indicando al 1° 16. Dell'art. 29. la quantità del dritto a cui vanno soggetti. La quale modificazione sarà senza dubbio universalmente gradita, siccome quella che scioglie tanti impacci a favore del commercio, dell'industria e dei privati, nel mentre che farà sembrare un grave qualche aumento di dritto stabilito sopra alcuni atti che ne erano suscettibili.

Le qualità di carte sono state sopprese: i mezzi fogli da processo a 6<sup>mi</sup> 20., i fogli da processo a 6<sup>mi</sup> 20., ed i fogli da tabellone da 6<sup>mi</sup> 20.

I mezzi fogli erano destinati per le scritture private portanti obbligazioni, o liberazioni di somme dalle L. 18. alle 30.; ma l'uso che si faceva di tale carta era sì poco esteso, che conviene credere

non fosse quasi conosciuto. Non  
convenendo quindi di mantenere un  
bollo ad una contabilità pressoché  
inutilmente, si è ravvisato opportuno  
di fare scomparire quei vecchi fogli.  
In compenso però di siffatta sopres-  
sione, sembra cosa equa di estendere  
alquanto l' esenzione dal bollo per  
le suddette scritture, portandola dal  
limite di L. 18. stabilito nella legge  
in vigore a quello di L. 20.

Anche lo spaccio della carta  
da tabellone era ridotto a sì poca  
entità che non meritava una speciale  
fabbricazione.

Le sole Amministrazioni comunali  
impiegavano talvolta questa specie  
di carta per i ruoli delle loro  
imposte: raramente l' adoperavano  
gl' Ingegneri e Misuratori per  
qualche tipo ad altro lavoro d' arte;  
ma questi e quelli ordinariamente  
preferivano l' impiego d' una carta  
particolare più appropriata, che poi  
facevano bollare allo Straordinario,  
o visare per bollo.

Ora essendosi loro conservata  
la facoltà di far munire dal bollo  
Straordinario la carta che preferiscono  
d' impiegare nei rispettivi lavori,  
senza imporre loro un sensibile

carico, si è procurata una semplificazione di servizio, ed un' economia all' amministrazione finanziaria.

In quanto alla soppressione della carta da processo a 6<sup>mi</sup> L. 0., si è adempito al voto espresso dalla Commissione di questa camera nella sua relazione del 9. giugno ultimo concernente il progetto di legge sulla tariffa provvisoria delle tasse giudiziarie; voto questo, che si riconosce ben motivato, e che è conforme al desiderio dei pubblici funzionari, da cui veniva lamentato lo scorcio di vedere unite accoppiate insieme alcuni atti d' una piccola dimensione, ed alcuni atti di ben più estesa misura. A differenza però, che le due prime qualità di carta non si dovranno riprodurre sotto altra forma, quella del processo a 6<sup>mi</sup> L. 0. bisogna invece surrogarla con una nuova carta della misura del protocollo. Si è fatta quindi la proporzione delle dimensioni del processo e del protocollo, e trovato che il divario tra l' una e l' altra sarebbe del quinto, per ciò si è creduto giusto di aggiungere pure un quinto al prezzo della nuova carta, e così invece di mantenerlo

nella qualità di quasi 10. si è  
portato a quella di quasi 80.

Di molta importanza debbesi  
ritenere la disposizione contenuta  
nel n.º 30. dell' art. 50., merce la  
quale dovrà impiegarsi, per le copie  
degli atti da sottoporre all' insinuazione,  
la carta da protocollo bollata a 80.  
a vece di quella da quasi 10. creata  
appositamente per tali copie dal  
R. Editto 3. marzo 1836.

Importava di restringere, se  
fosse stato possibile, le già molto  
complicate qualità di carta e di bollo  
attualmente in uso. Ma poiché il  
bisogno aveva anzi richiesto l' aumento  
di un bollo per gli atti giudiziari, e  
di un altro per le copie esecutive,  
conveniva esaminare se ancora si  
fosse potuto sopprimere qualche  
altra qualità di carta. Quella esclusi-  
vamente destinata per le copie  
da rimettersi all' insinuazione  
presentava un' obiezione alla regola,  
mentre il suo prezzo è di soli  
quasi 10., quando le copie degli atti  
strumentali rilasciati alle parti, ed  
in generale tutte le copie degli atti  
pubblici aventi una destinazione  
diversa da quella dell' insinuazione  
debbono farsi sopra carta da quasi 80.

Queste considerazioni da una parte, e dall' altra il bisogno imperioso di aumentare le entrate dello Stato indussero a variare in tal parte la legge del 1836.

Sotto il n° 20. dell' art. 31. di questo progetto si è portato a C<sup>m</sup> 20. il diritto di bollo per i libri di commercio stabiliti dall' art. 19. della legge del 1830. nella quantità di soli C<sup>m</sup> 15.

Per ultimo. un' altra variazione in ordine alla quantità del diritto è stata eziandio praticata per le polizze di carico, le lettere di sottare, ed i fogli di via, essendosi portato a C<sup>m</sup> 80. il diritto di bollo di C<sup>m</sup> 60. a cui ora trovansi sottoposti.

A determinare questi aumenti conviene principalmente il riflesso che le leggi fiscali, ed in specie quella del bollo, sono proporzionate - meno meno gravi al commercio. (massime nella pratica applicazione) che alle altre classi del civile consorzio.

In particolare poi si è pensato di tener conto d' una circostanza di fatto, intorno ai libri di commercio, ed è che sotto la legge del 1819. non era permesso di usare per

medesima carta bollata ordinaria.  
Da minor prezzo di Cent. 30., è  
facoltativo di servirsi d'altra carta  
qualunque, che però si doveva  
far bollare allo Straordinario col  
pagamento di un dritto ragguagliato  
alla minore o maggiore diumentum  
della carta medesima, che ordinaria-  
mente era quello di L. 1.20.

Colla legge del 1836. fu la  
precedente alquanto modificata,  
essendosi fissato per tutti libri  
commerciali un dritto unico di  
Cent. 30., sia che si volesse far  
uso di carta bollata ordinaria, sia  
che si preferisse altra carta da  
sottoporsi al bollo straordinario.

D'onde si vede che se in  
tempi di maggior floridezza per le  
finanze i libri di commercio andavano  
soggetti a dritti di bollo estensibili fino  
a L. 1.20, e non minori di Cent. 30.,  
nelle presenti condizioni è cosa  
più che discrita di fissare un tale  
dritto nella quantità di Cent. 20.

Fu discussa la questione se  
i vaglia o mandati spediti dalla  
Amministrazione delle Poste ai  
privati e pagabili sulle sue casse,  
dovebbero sottoporsi al dritto di bollo.

Poteva in certo modo sostenersi  
l'asserzione, riguardando tali  
saglia come Scritture formanti  
titolo dichiarato genericamente  
soggette al bollo dall' art. 1. del  
Atto Editto 5. marzo 1856., ovvero  
come aventi una qualche analogia  
con biglietti all'ordine usati in  
commercio.

Ma sul riflesso che tali affini-  
-lazioni sarebbero più sottili che  
efatte, e soprattutto considerando che  
i detti saglia già trovansi sotto-  
-posti ad una tassa proporzionale  
a favore dello Stato, e che volendosi  
assoggettarne al detto di bollo si  
verrebbero ad aggravare di una vera  
sopratassa, perciò si ritenne più  
ragionevole di non privarli della  
esenzione dal bollo di cui hanno  
finora goduto.

La legge in vigore dichiarando  
esenti dal bollo gli atti e verbali  
della polizia, lasciava qualche  
incertezza sulla sua giusta appli-  
-cazione. Infatti fu elevato il dubbio  
se le licenze per maschere rilasciate  
dalle autorità di pubblica sicurezza  
fossero da considerarsi o non  
fra le esenzioni anzidette.

Parve a primo aspetto che tali licenze non si potessero ritenere comprese nelle esenzioni di cui all'art. 11. dell' art. 29. Del R. D. 1836. Ma fatto riflesso che se furvi ragione di sottoporre al dritto di bollo le licenze che in dipendenza della legge 26. febbrajo 1839. vengono rilasciate alle persone che esercitano un qualche mestiere di industria per procacciarsi la sussistenza, tanto più dovrebbe esservi ragione per colpire di eguale dritto le licenze in discorso, siccome quelle che si spediscono generalmente ad individui non costituiti nel bisogno, e che sono dirette a favorire l'esercizio d'una specie di lusso e di puro divertimento.

Si è quindi introdotta a maggior schiarimento un' apposita disposizione sotto il n. 12. dell' art. 30. del progetto, indicandovi gli atti e scritti della pubblica sicurezza soggetti alla formalità del bollo.

Una questione la quale concerne le quitanze o liberazioni di somme o salari, può meritarsi l'attenzione della Camera, siccome quella che sarebbe diretta ad arrecare un' innovazione alla

attuale legislazione in materia di bollo. La legge Del. 1836, applicata al bollo le quitanze per somme maggiori di L. 15., qualunque sia la loro forma, e qualunque il genere d'obbligazione che si tratta di estinguere. Perciò anche le quitanze spedite appiedi d'una parcella o d'una fattura d'un negozio per merci vendute e pagate immediatamente, sarebbe in contravvenzione per non essere la parcella o fattura estesa sovra carta bollata. Così pure a cagione d'esempio se un individuo residente a Torino pregasse un amico di morante a Genova di pagare volà per suo conto una qualche somma ad altro comune amico, e che questo avesse scritto al committente di Torino di aver ricevuta la detta somma, tale lettera costituirebbe pure una contravvenzione alla legge Del bollo. Questi ed altri casi considerati sembravano poter meritare una qualche modificazione in senso meno rigoroso.

Si può però osservare nel senso fiscale che un creditore soddisfatto da un debitore

chirografari potrebbe benissimo  
rilasciarli in carta libera la quitanza  
del ricevuto danaro ed esimersi  
dalle conseguenze della controversia,  
non menzionando il titolo del suo  
credito, e servendosi d'una generica  
espressione, come sarebbe quella  
d'aver ricevuto la borsata gli  
somma in conto ed in saldo  
di quanto gli fosse dovuto. Ed in  
questo caso non essendo accennato  
se il debito risulta da precedente  
scritto, si sarebbe incerti se una  
siffatta quitanza sia rilasciata  
in frode della legge.

Ma per contro si risponde  
che la proposta di non sottoporre  
all'obbligo del bollo, fuorché nel  
caso d'atto, le quitanze di somme  
dovute in dipendenza di fatto non  
comprovate da precedenti stipulazioni  
scritte, è determinata dalla  
essenziale considerazione che,  
malgrado le prescrizioni assolute  
della predetta legge, la più  
gran parte di simili quitanze,  
suggerite piuttosto da un'eccezionale  
provvidenza che da reale bisogno  
di conseguirle, si fanno e conti-  
nuerebbero tuttavia a farsi su carta

libera, senza che il fisco abbia  
mai potuto né sia in grado di  
recarvi impedimenti di sorta,  
dosendosi contentare di riscuotere  
il tributo in quei rarissimi  
casi nei quali occorre la produzione  
in giudizio della prova di una  
deliberazione di tal natura che sia  
contestata. Né a pensare altrimenti  
potrebbe indurre l'osservazione  
che nei sovra espressi, sebbene  
rarissimi casi, le finanze trovino  
nella pronunciata e pagata multa  
un compenso alle perdite occasionate  
dalle infrazioni della legge, poiché  
lo scopo di questa debb' essere di  
porre un tributo che sia fondato  
sopra basi ragionevoli, e riesca di  
possibile applicabile; e non di  
cercare a porre inciaglio a tutte  
le operazioni le più comuni e  
frequenti del commercio privato,  
colla minaccia di un castigo che  
ben di rado può mandarsi ad  
effetto.

Di fatto le quitanze che si  
ebbe sostanzialmente in mira di  
non imporre obbligatoriamente dal  
diritto di bollo, sono quelle di già

accennate, che si sogliono estendere appiedi delle partite di lavori e di somministrazioni, che giornalmente vengono presentate dagli operaj e dai negozianti, anche nei casi di istantaneo pagamento, e che propriamente non sarebbero neanche necessarie, mentre la consegna degli oggetti da un canto, e lo sborso del prezzo dall'altro le rendono sovrabbondanti.

Ma anche dato che esse siano dirette ad evitare qualunque possibile contestazione futura, certo è che prescinderebbe anche da questa cautela chiunque avesse fondato timore di venire colto in contravvenzione. Neppure in carta bollata, quando altrimenti non si potessero rilasciare, verrebbero estese le quitanze della narrativa specie, relative a lavori o somministrazioni allibrate a registro degli operaj e dei negozianti, poichè ognuno vi contenterebbe, a risparmio di spesa, della garanzia data a chi paga della cancellatura della sua partita dal registro, o dell'annotazione su di esso del fatto pagamento, operazioni queste alle quali ogni debitore ha

diritto di assistere.

Laonde si propone al § 29.  
dell' art. 30. che le sole quitanze  
obbligatoriamente soggette all' uso  
della carta bollata ordinaria siano  
quelle derivanti da obbligazioni  
portate da atti pubblici o da  
scritture private.

Dalle cose esposte essendo dimostrato  
come il progetto di riforma della  
legge sul bollo renda questa più  
semplice e di più facile esecuzione,  
presenti maggior speditezza al corso  
delle cause civili, e prometta nel  
tempo stesso un qualche aumento di  
prodotto, posto fiducia che la Camera  
sia per adottare tale progetto.

Progetto di legge  
sui Dittici di bollo e sulla carta bollata.

---

Capo primo  
Dei Dittici di bollo e della carta bollata.

---

Art. 1.

È dovuto un Dittico di bollo per la carta destinata agli atti pubblici, nonché per gli atti e scritti privati designati nei capi 3° e 4° della presente legge.

Loquale Dittico è dovuto per gli altri atti e scritti privati qualunque, quando se ne voglia far uso.

Sono però eccettuati dalle disposizioni del presente articolo gli atti e scritti fatti in luoghi ed in epoche in cui non era in vigore la legge sul bollo.

Art. 2.

Si fa uso di atti e scritti:

- 1° quando si presentano in giudizio;
- 2° quando se ne fa l'iscrizione in un atto pubblico.

Art. 3.

Il bollo è di due sorta, ordinario e straordinario.

L'ordinario si applica sulla carta filigranata fabbricata per conto dello Stato.

Lo straordinario si applica sulla carta presentata dai richiedenti.

Art. 4.

La carta fabbricata per conto dello Stato è di protocollo e di commercio.

Art. 5.

La carta di protocollo ha per ogni

foglio l' altezza di millimetri 307. e  
la larghezza di millimetri 429.

La carta viene per cura dell' amminis-  
trazione rincata orizzontalmente e  
verticalmente in ogni faccia, in  
modo che prescanti 30. linee e vi  
resti tutt' attorno un margine di  
millimetri.

Art. 6.

La carta pel commercio è divisa  
nelle seguenti specie:

Polizze di carico, lettere di vettura  
e tagli di via dell' altezza di  
millimetri 200. e della larghezza di  
millimetri 280. per ogni foglio;  
Cambiali ed altri effetti negoziabili,  
dell' altezza di millimetri 108. e della  
larghezza di millimetri 280. per ogni foglio.

Art. 7.

Il dritto di bollo è graduale o  
fisso.

Il graduale colpisce le lettere di  
cambio, biglietti a ordine ed altri  
effetti di commercio sia nazionali che  
esteri, tratti negoziabili o pagabili  
nello Stato; non che le scritture

private contenenti locazioni per un  
termine non maggiore di nove anni,  
ed obbligazioni a pagamento di somme  
per causa di mutuo, prezzo di cose  
o ragioni, ed apprestamento di conti.

Il dritto fisso colpisce tutti gli  
altri atti e scritti.

Art. 8.

La seconda, terza e quarta delle  
lettere di cambio saranno soggette al.

bollo od al visto per bollo senza paga-  
 -mento di dritto, allora soltanto che la  
 loro presentazione venga fatta congiun-  
 -tamente ad una dichiarazione spedita  
 in carta bollata da <sup>cento</sup> 30 dal  
 Ricevitore del bollo, comprovante la  
 effettuazione di tale pagamento; ovvero  
 insieme alla prima lettera di cambio  
 o ad una delle copie debitamente  
 bollate o vidimate per bollo.

I documenti che si presentano  
 per giustificare l'effettuazione di  
 pagamento del dritto graduale  
 dovranno essere concordi in ogni parte  
 col Duplicata su cui viene richiesta.  
 L'apposizione del bollo, od il visto  
 per bollo senza pagamento di dritto.

Quando cioè la prima lettera  
 di cambio e quella per Duplicata  
 hanno circolato e sono state negoziate  
 separatamente nello Stato, ciascuna di  
 esse sarà soggetta al dritto di bollo  
 graduale.

Art. 9.

Il prezzo della carta fabbricata  
 per conto dello Stato è stabilito  
 per ciascun foglio come segue:

Carta di protocollo	col bollo a dritto fisso	(secondo la sua Destinazione	L. 0. 80.	
		come	" 1. "	
		in appreso	" 2. "	
	col bollo graduale	Scritture di locazione sul prezzo capitalizzato per gli anni 10 anni e per si estende, e scritture d'obbligazione da oltre le L. 500. alla L. 1000. -----		" 1. "
		Da oltre le L. 1000. per ogni migliajo -----		" 1. "

Cassa di risparmio	con bollo a dritto fisco	} Polizze di carico, Lettere di vettura, e fogli di via	L. 0. 80.
			col bollo graduale
	} Da oltre L. 500. alle L. 1000.	" 0. 50.	
		} Da oltre L. 1000. per ogni migliajo	" 0. 50.

Art. 10.

La carta da protocollo col bollo ordinario di una lira è destinata agli atti e provvedimenti indicati ai numeri 35, 36, e 37. Dell' art. 50; i quali ceperanno di essere soggetti alla formalità della registrazione, ed al pagamento dei relativi dritti, e alla tassa giudiziaria sulle sentenze definitive e interlocutorie collegialmente profferte.

Art. 11.

I dritti di bollo straordinario sono stabiliti per ciascun foglio come segue:

1 <sup>a</sup> ragione della dimensione	} Fino alla dimensione di decimetri	quadrati 14. --- L. 0. 50.
		in da 14. a 20. --- " 1. "
		in da 20. a 30. --- " 2. "
		Per ogni maggior dimensione --- " 4. "
2 <sup>a</sup> ragione delle somme o di cambi	} Cambiali ed altri effetti negoziabili sino a L. 500.	" 0. 25.
		Da oltre L. 500. alle L. 1000. --- " 0. 50.
		Da oltre L. 1000. per ogni migliajo --- " 0. 50.

Sono inoltre stabiliti i seguenti bolli straordinari applicabili nei casi previsti dalla legge:

a ..... 01.  
a ..... " 02.  
a ..... " 20.  
a ..... L. 1. "

Art. 12.

Ai dritti graduati, per la frazione di mille, si pagherà come per mille intero.

Art. 13.

I bolli tanto ordinari che straordinari, la loro forma e gli altri distintivi di essi e della carta bollata fabbricata per conto dello Stato, saranno determinati con reale Decreto da pubblicarsi ed inserirsi negli atti del Governo.

Art. 14.

In mancanza di bolli ordinari e straordinari relativi ai dritti graduati, si supplirà col visto per bollo.

Art. 15.

Non si può scrivere fuori delle linee tracciate a termini dell'art. 9. né sul margine ivi prescritto.

Art. 16.

Nelle copie il numero delle sillabe di ogni linea da calcolarsi sul foglio intero, non potrà essere maggiore di 20.

Questa disposizione non si applicabile agli atti e scritti riprodotti colle stampe o colle litografie.

Art. 17.

Lo spaccio della carta bollata è affidato agli Agenti Demaniali, e subsidiariamente alle persone autorizzate dal Ministro delle Finanze, mediante l'aggio o la retribuzione determinata dai regolamenti.

È proibito a chiunque altro.

Art. 18.

L'applicazione del bollo straordinario alle carte per legge ammessa a tale formalità, è affidata ad uffizj stabiliti con Decreto Reale.

Dove non esistono tali uffizj, vi si supplirà col visto per bollo, nella forma e colle cautele che verranno prescritte da apposito regolamento.

Art. 19.

È proibito di scrivere o di estendere la stampa o litografia sull'impronta del bollo, come pure di far uso di qualunque specie di carta, il cui bollo, filigrana o dimensione, siano in qualsivoglia modo alterati.

Art. 20.

È proibito l'uso di carta munita di un bollo inferiore a quello prescritto dalla legge.

È pure proibito l'uso di carte munita di bollo straordinario per gli atti e scritte contemplati nell'art. 30.

Art. 21.

Un foglio di carta, che ha già scritto per un atto o scritto, non può più essere impiegato, quantunque non contenga che la semplice titolazione dell'atto o scritto a cui è destinato.

Art. 22.

È proibito di fare, sia per originale che per copia, due o più atti sul medesimo foglio, salvo le eccezioni di cui all'art. 33.

Art. 23.

Alcun giudice od altro ufficiale di giustizia e delle pubbliche amministrazioni potrà dare provvedimenti, procedere a legalizzazioni, vidimazioni, parafrasi e altri atti qualunque, in dipendenza di una carta, registro o libro in contravvenzione al bollo.

Quando l'atto, o scritto sarà seguito coll'intervento del legittario, sarà questo responsabile in via principale della contravvenzione.

È pure proibito ai legittari, Causidici, Notaj, Archivisti, Cadastri, Arbitri, Periti nominati d'ufficio, Uscieri, Servienti o messi di agire, o prendere alcuna specie di deliberazione, in seguito ad uno scritto o carta qualunque non rivestita della formalità del bollo prescritto, di darvi corso, ricoverli in deposito, o spedirne copia.

Si eccettuano dalle disposizioni di questo articolo i casi di procedimenti criminali, di vidimazioni delle schede testamentarie e loro inserzione nei minutari, di materiale descrizione negli inventari od in altri atti conservatori.

Art. 24.

Sono soggetti al bollo, ancorché non contengano sottoscrizione od autentica, gli avvisi d'asta o licitazione, sia giudiziaria che volontaria, per vendite, affittamenti od appalti d'ogni genere: non che gli originali delle notificazioni giudiziarie od altre

pubblicazioni, che a termini delle  
leggi civili e commerciali debbono  
fare nella gazetta ufficiale, o nei  
giornali delle Divisioni dello Stato.

Art. 25.

È proibito agli Stampatori o  
Litografi di fare nei loro giornali  
alcuna delle inserzioni contemplate  
nell' articolo precedente senza che  
l' originale di essa sia esteso sovra  
carta bollata.

Per l' effetto dell' opportuno con-  
trollo, essi dovranno nei primi cinque  
giorni di ciascun mese presentar al  
Ricettore ed all' Intendente, gli  
originali delle inserzioni operate nel  
giornale durante il mese precedente.

Art. 26.

È proibito alle banche, alle  
società ed agli stabilimenti pubblici,  
di incassare o far incassare per  
loro conto o per conto altrui, anche  
nel caso che non venga spedita  
veruna loro quitanza, le somme  
risultanti dalle cambiali o dagli  
effetti negoziabili non muniti di  
bollo, o non vidimati per bollo.

Art. 27.

Gli atti e scritti venienti  
dall' estero, della natura di quelli  
che nello Stato devono essere fatti in  
carta bollata, saranno sottoposti al  
bollo col pagamento dei corrispondenti  
diritti, prima che se ne faccia uso  
nello Stato medesimo sia per prodotti  
avanti un' autorità giudiziaria, ed

amministrativa, ed un ufficio qualunque  
governativo o comunale, sia coll' inserirli  
in qualche atto pubblico.

Ogni altro atto o scritto veniente  
dall' estero sarà soltanto sottoposto al  
bollo quando se ne voglia far uso  
in giudizio, ed inserirlo in un atto  
pubblico.

## Capo Secondo

Degli atti e scritti, che si possono  
fare su carta libera, salvo ripetizione  
del dritto di bollo, all' occorrenza  
dei casi.

### Art. 28.

È permesso l' uso della carta  
libera:

1° Per le copie ed estratti delle  
sentenze ed altri atti giudiziari, e  
degli istrumenti, atti e scritti  
qualunque, ad uso del Re, delle  
autorità e degli uffiziali pubblici  
nell' interesse dello Stato, purché in  
esse copie ed estratti si faccia menzione  
della loro destinazione;

2° Per tutti gli atti, sentenze ed  
ordinanze, sia per originale che per copia,  
delle cause nell' interesse immediato o  
mediato dello Stato, di quelle promosse  
dal Ministero Pubblico e di quelle  
nell' interesse delle persone ed enti  
morali ammessi al beneficio dei poveri;

3° Per gli originali e per le copie  
da intimarsi delle sentenze di condanna

nei procedimenti penali;

Salva per gli atti indicati ai numeri 2. e 5. la ripetizione dei diritti di bollo nei casi previsti dall' articolo seguente.

Art. 29.

Terminate le cause ed i procedimenti, e semprechè le sentenze ed ordinanze abbiano fatto transito in cosa giudicata, si farà il computo dei fogli di carta libera impiegati sulle cause e nei procedimenti accennati ai numeri 2. e 5. dello articolo precedente, e l' importare dei corrispondenti diritti di bollo sarà pagato dalle parti avversarie e dagli inquisiti condannati nelle spese.

Questo rimborso non avrà luogo pel diritto di bollo delle ingiunzioni non cedenti le L. 20. che si rilasciano dai contabili contro i contribuenti e debitori dello Stato.

Nullavolta che il povero venga a conseguire una somma cedente il triplo dell' ammontare delle tasse giudiziarie e di bollo dovute per gli atti fatti nel suo interesse, sia per sentenza che per transazione, anche nel caso di compenso delle spese, dovrà pagare i diritti di bollo per gli atti anzidetti.

Nei primi dieci giorni del mese successivo alla transazione giudiziale, che avrà posto termine alla causa, ed al giorno in cui

La sentenza sarà passata in giudicato, i Segretari de' Giudici, Tribunali e Magistrati dovranno comunicare allo agente Demarciale del loro distretto gli atti della causa che successivamente ritengano con una nota della carta libera impiegata nella medesima, onde procedere alla riscossione delle somme dovute.

Trattandosi di procedimenti in materia penale, i dritti di bollo, di cui al n. 3. dell' art. 28. saranno compresi dai Segretari nella parcella delle altre spese ripetibili dai condannati.

Capo Terzo.  
Dell' impiego della carta filigranata col bollo ordinario.

Art. 30.

È obbligatorio l' uso della carta filigranata col bollo ordinario per le seguenti atti e scritti, salvo le eccezioni di cui agli articoli 31. e 32.:

Carta da protocollo a cent. 50.

1.° Gli atti si per originale che per copia delle cause di competenza dei Giudici di Mandamento, escluse le copie delle sentenze ed ordinanze definitive;

2.° Gli atti di volontaria giurisdizione avanti i Giudici di Mandamento, e le loro copie, escluso però il primo foglio di ciascun atto

originale per cui dovrà farsi uso  
carta da protocollo col bollo a. l. l.;

5<sup>a</sup> Le copie degli arbitramenti,  
delle conseqne e delle denunce in  
materia baracellare, di cui nella legge  
22. maggio 1859;

6<sup>a</sup> Gli atti, che nei procedimenti  
penali hanno luogo nell'interesse  
della parte civile, compresi gli  
originali delle relative sentenze ed  
ordinanze, e le cedole a difesa  
degli imputati;

7<sup>a</sup> Le rubriche dei registri  
giudiziarj soggetti al bollo;

8<sup>a</sup> Le copie di tutti gli atti,  
e di cui originali non siano  
ritenuti dai Notaj o Segretari, o  
depositati in archivi pubblici;

9<sup>a</sup> Gli ordinati e le deliberazioni  
delle Comuni, Provincie e Divisioni,  
e quelli di tutti gli altri corpi  
amministrati;

10<sup>a</sup> Le copie dei predetti ordinati  
e deliberazioni spedite ad uso esclusivo  
di dette Amministrazioni;

11<sup>a</sup> I mandati di pagamento  
spediti dalle stesse Amministrazioni  
per somme eccedenti le L. 20.;

12<sup>a</sup> Le copie ed estratti dei  
libri parrocchiali e dello stato civile;

13<sup>a</sup> I certificati, dichiarazioni,  
attestazioni, permessi ed altri  
simili scritti, spediti dalle autorità,  
dalle Amministrazioni e dai pubblici  
uffizi;

14<sup>a</sup> Gli estratti dei registri,

certificati e permessi qualunque rilasciati ai privati dalle autorità di pubblica sicurezza;

13. Gli estratti dei libri, registri e scritti qualunque rilasciati ed autenticati da qualsiasi pubblico ufficiale;

14. Le dichiarazioni e scritture di abbonamento delle gabelle o dei dazi;

15. Le obbligazioni per compimento delle contravvenzioni alle leggi fiscali, e le loro copie;

16. Gli avvisi, e gli originali delle notificazioni e pubblicazioni contemplati all' art. 24;

17. Gli originali degli atti pubblici e di qualunque altro scritto ricevuto ed autenticato da Notari e Legittari giudiziari ed amministrativi; esclusa la procura alle liti di cui al n° 37 del presente articolo;

18. I registri delle ricevute dei dritti d' insinuazione;

19. Le rubriche dei minutari notarili;

20. I contratti di noleggio, le fedi di mercanzie imbarcate, e manifesto, le dichiarazioni d' avarie, ed ogni altra scrittura obbligatoria concernente il traffico marittimo;

21. Le copie, estratti, o note che si rilasciano dagli agenti di cambio e dai sensali, per provare le contrattazioni commerciali;

22. Le scritture di società, e loro estratti;

23. Le dichiarazioni di continuazione

o di scioglimento della società, i  
ocessi dei soci ed ogni nuova  
stipulazione o cambiamento qualunque  
della ragione sociale;

24. Le locazioni e le obbligazioni per pagamenti  
di somme di danaro a causa di  
mutuo, prezzo di cose o ragioni, ed  
ajustamento di conti, fino a L. 500;

25. Le quitanze o liberazioni  
di somme o valori eccedenti le  
L. 20. quando si riferiscono ad  
obbligazioni portate da atti pubblici  
o da scritture private;

26. Le obbligazioni per servizio  
personale;

27. Le schede di testamenti  
scritti, e le note testamentarie;

28. Le scritture ~~proffette~~,  
di vendite di mobili, e di cessione di  
crediti;

29. Le note d'iscrizioni ipotecarie.  
Carta da protocollo a cent. 80.

30. Le copie degli atti pubblici  
notarili non aventi forma esecutoria;

31. Le copie delle sentenze ed  
ordinanze in materia penale, quando  
vi è la parte civile, o sono spedite  
a richiesta degli imputati o dei  
privati;

32. Le copie delle sentenze ed  
ordinanze definitive in materia  
civile proffette dai giudici di  
Abbandamento;

33. Le copie degli atti, titoli  
e documenti depositati negli archivi  
regii, notarili ed in quelli delle

Amministrazioni. Dello Stato, dei  
Comuni e degli altri corpi morali;

26. Le copie dei Decreti e sentenze  
di espropriazione per utilità pubblica.

Carta da protocollo a d. l.

27. Gli originali e le copie di  
tutti gli atti e provvedimenti, che  
occorrono nei procedimenti giuridici  
in materia civile, commerciale, di  
contenzioso amministrativo, e di  
giurisdizione volontaria. Davanti ai  
Tribunali Provinciali e di Commercio,  
ai Consigli d'Intendenza, ai  
Magistrati d'Appello, della Cassazione,  
dei fatti e di Cassazione, non che  
il primo foglio di ciascun atto origi-  
nale di giurisdizione volontaria, che  
ha luogo davanti ai giudici di  
Mandamento, firmati da qualunque  
Giudice, Arbitro, Segretario, Ausiliario,  
iscrittore o Notaio commesso, incomin-  
ciando dall'atto di citazione e dal  
ricorso sino al compimento delle cause  
ed all'esecuzione dei provvedimenti  
anzidetti;

28. Gli originali e le copie  
degli atti fatti avanti ai giudici  
di Mandamento per commissione o  
delegazione d'un Tribunale superiore;  
e di quelli che, a termini delle  
leggi di procedura civile, possono i  
detti giudici fare per oggetti occor-  
renti i limiti della loro giurisdic-  
zione;

29. Le procure alle liti, escluse  
quelle per comparire davanti ai

Giudici di mandamento.

Carta da protocollo a L. 2.

28. Le copie spedite in forma esecutiva delle sentenze ed ordinanze, e degli atti contrattuali, contemplate dalla legge sulla procedura civile.

Carta da protocollo

col dritto di bollo graduale, in ragione di somma.

29. Le scritte private portanti affittamenti ed obbligazioni a pagamento di somme eccedenti le L. 500. per casa di abitazione, prezzo di cose o ragioni, ed appaltamento di conti;

Sino a L. 1000. . . . . L. 1."

Al di sopra di L. 1000. per ogni migliajo . . . . . L. 1."

Qualora le anzidette scritte si facciano in più originali, il dritto graduale non sarà pagato che per uno di essi, purché si dichiarino negli altri originali estesi sopra carta ordinaria da centesimi 50. quale sia il ritenitore di quello che porta il bollo graduale.

L'articolo 10. di questa legge è applicabile al ritenitore della scrittura portante il bollo graduale, il quale, in caso di non presentazione, dovrà pagare il dritto graduale, e la incorsa pena pecuniaria.

Quando le dette scritte non passano centoversi in un foglio solo di carta munito del bollo a dritto graduale, il primo foglio

soltanto sarà soggetto al dritto medesimo, e per i fogli intercalari si farà uso della carta bollata da protocollo a centesimi 50.

Nel caso che tali scritture venissero sottoposte al dritto di insinuazione, sarà nell'occasione del medesimo fatta deduzione del dritto di bollo graduale pagato in precedenza del dritto fisso di cent. 50. stabilito per la carta da protocollo.

#### Capo Quarto

Degli atti e scritte soggetti al bollo ed ammessi al bollo straordinario o visto per bollo.

#### Art. 21.

Sono soggetti al bollo ed ammessi al bollo straordinario o visto per bollo i seguenti atti e scritte prima di essere autenticati colla firma, la quale non potrà cancellarsi, né in altro modo alterarsi:

col dritto in ragione della dimensione della carta, cioè:

fino a Decimetri quadrati 14. .... L. 50  
da ..... 14. a 20. .... " 1. "  
da ..... 20. a 30. .... " 2. "  
per ogni maggior dimensione. .... " 4. "

De' piani, tipi, disegni, modelli, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli Ingegneri, architetti, misuratori e periti;  
De' liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori dei liquidatori.

Col dritto fisso, qualunque sia la  
(dimensione) della carta, cioè:

di lire 1.60.

3<sup>o</sup> gli stampati per passaporti  
all' estero.

di lire 1.

4<sup>o</sup> le patenti per gli esercenti  
professioni, arti liberali, industria e  
commercio.

di centes. 80.

5<sup>o</sup> gli stampati per passaporti  
sull' interno.

6<sup>o</sup> le polizze di carico, le lettere  
di vettura, ed i fogli di via.

di centes. 50.

7<sup>o</sup> I ricorsi, per domanda ed  
opposizioni, che si presentano ai  
Ministeri, ai pubblici uffizj ed alle  
amministrazioni dei Comuni ed altri  
corpi morali;

8<sup>o</sup> I registri delle produzioni, i  
registri e fogli d' indigenza, ed i  
repertori che per legge sono obbligati  
di tenere i Segretari dell' ordine  
giudiziaro, i Notaj, Agenti di cambio,  
Sousati, Uscieri ed altri pubblici Uffiziali  
per gli atti dipendenti dal loro  
ministero;

9<sup>o</sup> I registri degli arbitramenti,  
delle convegne, e della denuncia in  
materia baracellare, di cui al 1<sup>o</sup> §.  
dell' art. 30;

10. I bilanci attivi e passivi delle  
Comunità, Provincie, Divisioni e  
corpi morali;

11. I conti degli Entrate ed  
altri contabili delle amministrazioni  
e dei corpi anzidetti;

12. I ruoli delle contribuzioni comunali, e provinciali;

13. I ruoli delle commende per lavori stradali, ed altre opere comunali, o consortili;

14. I libri di catasto e di trasporto;

15. I registri dei Comuni destinate all'esercizio delle gabelle, e dei Dazi, e quelli di Dogana portantiottoniffione con cauzione per depositi fittizi;

Le bolle di Dogana a cauzione, ed i certificate di scarico triplici.

Quando questi registri saranno formati a madre e figlia, il diritto sarà dovuto per ogni bolletta staccata.

16. I registri degli uffizi delle Spedite, cioè il registro d'ordine, quello delle iscrizioni e quello delle trascrizioni;

17. I ruoli d'equipaggio dei bastimenti;

18. I registri, che in forza delle leggi sono obbligati di tenere i proprietari ed impresari di Diligenti, velociferi ed altre vetture pubbliche, non che i proprietari, o le Società di strade ferrate, per la consegna dei viaggiatori e delle merci;

19. I registri degli albergatori, dei locandieri ed altri, che a tenore delle leggi sono obbligati di tenere per descrivervi le persone, a cui somministrano alloggio.

20. — Gli atti di cui all'art. 18.

Della legge Del 28. giugno 1832.

di centes. 20.

20. I libri e registri di commercio che debbono tenere i banchieri, commercianti, armatori, spedizionieri, commissionarii, agenti di cambio, sensali, e le Società qualunque di commercio;

21. Le bolle dei registri di Dogana per pagamento dei dritti d'entrata o d'uscita, quando il loro ammontare eccede le lire 5.;

22. Le bolle dei registri di Dogana per pagamento dei dritti di transito e di ostellaggio.

23. Le bolle a pagamento dei registri delle gabelle esercitate dai Comuni;

di centes. 05.

24. Le bolle dei registri di Dogana per pagamento dei dritti d'entrata o d'uscita, quando il loro ammontare non eccede le lire 5.;

25. Le bolle senza pagamento di Dogana per servizio di di terra, che di mare; e quelle pure senza pagamento per servizio delle gabelle esercitate dai Comuni;

26. Le bolle d'ogni specie per servizio dei dazi comunali tenuti in economia ed appaltati;

27. Le bolle dei pesi pubblici a chiunque appartengano;

di centes. 01.

28. I giornali, gazette ed altri fogli periodici politici provenienti

Dall' estero, ed i loro supplementi.

Col diritto di bollo graduale.

30. Le cambiali ed altri effetti  
di commercio sino a L. 500. di ... int. 25.  
da oltre le L. 500. alle L. 1000. ... " 30.  
da oltre le L. 1000. per ogni migliajo " 30.

Capo quinto.

Degli atti e scritte, che si possono  
fare in carta libera, ma che  
debbono essere bollate prima di  
farne uso.

---

Art. 32.

Sono soggetti al bollo nei soli  
casi di presentazione in giudizio, o  
d' inserzione in qualche atto pubblico:

Col pagamento del diritto stabilito  
all' art. 11. in ragione della  
dimensione della carta:

1° gli atti e scritte dei Poteri  
legislativi dello Stato, e le petizioni  
di medesimi;

2° gli atti e scritte concernenti  
le elezioni politiche, e quelle diviso-  
nali, provinciali e comunali;

3° gli scritte riguardanti  
esclusivamente il Servizio della  
Milizia nazionale, ed il servizio  
militare di terra che di mare;

4° i registri, atti, scritte e carte  
nell' interesse esclusivo dello Stato;

5° gli avvisi e le quitanze per  
pagamento delle contribuzioni dirette  
ed indirette, delle pesse pecuniarie,  
e delle spese di giustizia;

6° I conti della gestione dei Contabili, ristrettamente all' entrate ed all' uscita dei fondi appartenenti allo Stato;

7° I mandati di pagamento spediti a favore degli impiegati pensionati o creditori dello Stato e le relative quietanze;

8° Tutte gli atti in materia penale, salvo per le sentenze di condanna il disposto dagli art. 26. e 29. della presente legge;

9° Le deliberazioni ed i registri delle amministrazioni dei Comuni, e degli altri corpi morati, unicamente relativi al loro interno servizio, e le loro copie ed estratti;

10. I mandati di pagamento, anche collettivi, per somme non eccedenti le L. 20. per ciascun credito, purché esse non formino parte di somma maggiore;

11. Le obbligazioni e le quietanze per somme o valori non eccedenti le L. 20., con che non formino parte di somma maggiore;

12. Le quietanze per qualunque maggior somma non derivanti da obbligazioni portate da atti pubblici o da scritture private, purché siano indicate l'origine del debito;

13. Le lettere e biglietti di corrispondenza purché non contengano obbligazioni o liberazioni di somma o valori eccedenti le L. 20.;

Quando tali lettere e biglietti

abbiano luogo fra commercianti, possono contenere obbligazioni o liberazioni di somme o valori eccedenti le L. 20. ed il Diritto dovuto sarà quello rispettivamente stabilito ai §§ 24. 28. e 29. dell' art. 30.;

14. Le aggiunte delle cambiali, ed altri effetti negoziabili per le girate e negoziazioni;

15. Il registro copia-lettere dei negozianti;

16. I passaporti spediti agli indigenti, ed ai giornalieri, i certificati o fedi di povertà, gli estratti dei libri parrocchiali dello stato civile spediti a favore di persone povere, con che in tutti i predetti documenti si faccia risultare della condizione delle persone;

17. I certificati, che debbono prodursi i pensionati dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e degli Istituti di beneficenza per conseguimento delle loro pensioni, semprechè queste non eccedano l' annua somma di L. 500.;

18. I certificati e documenti, che a tenore dei regolamenti sulla leva militare, occorre agli iscritti di presentare per ottenere l' esenzione o la dispensa dal servizio militare, con che nei suddetti incapiti sia fatta menzione dell' uso, a cui sono destinati;

19. I ruoli di spedizione delle cause tenute dai Segretari giudiziari;

20. I registri d' introito e di spesa

Delle Segreterie giudiziarie, ed i  
relativi conti;

21. I conti di tutela contemplati  
Dall' art. 346. Del Codice civile;

22. I libretti rilasciati ai consegnanti  
e gli analoghi registri di contabilità,  
anche a matrice, tenuti dai Monti  
di pietà e dalle casse di risparmio  
amministrate dai Comuni o da  
gruppi con approvazione del Governo,  
come pure gli atti o verbali di  
vendita ai pubblici incanti degli  
oggetti depositati a pegno;

23. I vaglia e mandati postali  
spediti dall' Amministrazione delle  
Poste, e pagabili sulle casse di detta  
amministrazione;

24. Le bolle di dogana a carico  
e i certificate di scarico  
semplici, non che le bolle di  
circolazione nell' estremo vicinato  
delle frontiere di terra;

25. E' generalmente tutti gli atti,  
avvisi e scritte non contemplati  
nei capi 3° e 4°.

### Capo Sesto.

Degli atti e scritte che possono  
farsi gli uni di seguito  
agli altri.

---

#### Art. 23.

Si possono scrivere sopra lo  
stesso foglio gli uni di seguito  
agli altri:

1° Gli inventari, i verbali di

apposizione e di levata di sigilli, quelli  
d'iscritto coi successivi deliberamenti,  
le testimoniali di stato, estimi ed  
altri atti che non possono terminarsi  
in una sola vacanza;

2° Le quitanze di somme in  
conto di un solo e medesimo credito  
portate da scritture private di obbliga-  
zione o d'affittamento, e dei loro  
interessi ed annualità, ancorchè estese  
a piedi del titolo di credito;

3° Le quitanze di somme in conto  
ed in saldo di un solo e medesimo  
credito portate da atto pubblico, da  
sentenza ed ordinanza, e dei loro  
interessi ed annualità, purchè sieno  
fatte separatamente dal titolo di  
credito;

4° Le girate e quitanze, che si  
appoggiano sotto le lettere di cambio,  
ed altri effetti negoziabili, sotto le  
lettere di vettura, polizze di carico,  
ed ordini di pagamento;

5° Le quitanze sui mandati  
collettivi spediti sui fondi comunali, o  
provinciali, o dai corpi morali regolati  
dalle leggi del 24. dicembre 1836. e  
1. marzo 1850;

6° I conti d'equipaggio dei  
bastimenti e dei passeggeri;

7° I certificati d'iscrizione  
sotto le note ipotecarie; quelli di  
trascrizione alle ipoteche sotto le  
copie dei titoli di alienazione; il  
doppio delle note per iscrizioni  
ipotecarie, o per le loro rinnovazioni

sotto le copie del titolo di credito;  
gli stati delle iscrizioni ipotecarie,  
le aggiunte o variazioni ai medesimi;

8<sup>o</sup> Le ricevute dei dritti  
d'insinuazione spedite ai Notaj  
sugli appositi registri;

9<sup>o</sup> Le rubriche dei ministeri  
notarili;

10. Le relazioni di pubblicazione  
degli ordinati, conti d'amministra-  
zione, ruoli ed altri atti che per  
legge devono essere pubblicati, ed i  
certificati delle fatte o non fatte  
opposizioni, col successivo decreto  
dell'Autorità competente;

11. Le cose da registrarsi nei  
libri soggetti al bollo;

12. Gli atti d'istruttoria delle  
cause, e quegli altri, che a termini  
della legge di procedura civile o del  
Codice di Commercio si possono  
fare gli uni di seguito agli  
altri;

13. Le deliberazioni delle pubblica  
Amministrazioni per oggetti diversi,  
purchè prese in una medesima  
Seduta;

14. I pareri, conclusioni e  
decreti sovra ricorsi in materia  
si giudiziaria, che amministrativa.

### Capo Settimo Del procedimento e delle pene.

Art. 34.

Le contravvenzioni alla presente

legge si fanno risultare con apposito verbale.

Gli Agenti del Governo incaricati di rilevare le contravvenzioni devono ritenere gli atti, scritti e registrati in contravvenzione pervenuti ai verbali, a meno che i contravventori paghino immediatamente le incorse pene pecuniarie ed il dritto di bollo; nel quale caso si prescindereà dalla redazione del verbale.

Art. 55.

Nel caso di rifiuto per parte dei contravventori al pagamento delle somme dovute, il verbale di contravvenzione viene trasmesso al Direttore Sanziale del circolo affinché promuova l'occorrente procedimento in conformità delle leggi.

Art. 56.

Per le contravvenzioni in materia di bollo non si fa largo a compromimento in via d'obblazione.

Art. 57.

Gli Impiegati ed Agenti del Genio, delle Contribuzioni Dirette, della Sicurezza pubblica, e delle Dogane e Gabelle, sono incaricati nella sfera delle loro attribuzioni, di curare il puntuale adempimento di questa legge.

Dovranno quindi gli uffiziali di pubblica sicurezza di quali è dato l'incarico di viduare i fogli di via e le lettere di vettura, di cui

a. termini delle leggi e dei regola-  
-menti in vigore debbono essere  
munite i conduttori di vetture  
pubbliche, rilevare le occorse contra-  
-venzioni ogniqualvolta non siano  
loro presentati i suddetti recapiti,  
o questi non siano estesi sopra  
carte bollate, ed attrimenti siano  
fatti contro il disposto della presente  
legge.

Gl' impieghi e propositi delle  
Dogane e Gabelle non potranno  
lasciarsi, ordinare, o dar corso a  
veruna bolla, od altro recapito  
concernente i carichi di merci, i  
quali, a termini delle leggi, debbono  
essere accompagnati da polizze  
di carico, o lettere di vettura, ove  
non risulti loro che tali polizze  
o lettere siano estese sulla carta  
bollata per le medesime stabilite,  
ovvero munite dal bollo straordinario.

Saranno però tenuti di spedire  
prontamente le bolle, e di dar libero  
corso alle merci, nonostante la  
mancanza all'irregolarità delle  
polizze o lettere di vettura, purché  
venga contemporaneamente pagato  
all' ufficio della Dogana di frontiera,  
cioè, se le merci provengono  
dall' estero, il semplice dritto di  
bollo dovuto per dette polizze o lettere  
di vettura; e se provengono dall'  
interno, oltre tale dritto, anche  
l' ammenda incorsa.

Sono considerati in contravvenzione

alla legge sul bollo:

3 fogli di via e le lettere di vettura impiegate per più d'una condotta;

Le polizze di carico e le lettere di vettura quando contrariamente al disposto dalle leggi di Dogana e del commercio, contengono la descrizione di merci ed oggetti diretti a più d'un destinatario.

Art. 58.

Per le carte e per gli scritti in contravvenzione, oltre alla pena pecuniaria, sarà sempre dovuto il dritto di bollo, od il supplemento di esso, se trattasi di contravvenzione per uso di carta con bollo inferiore.

Art. 59.

Il dritto di bollo e le pene pecuniarie per le contravvenzioni a questa legge sono dovuti solidariamente;

Dai sottoscrittori per le scritture sinallagmatiche;

Dai debitori e creditori per le obbligazioni e liberazioni;

Le soci sono pure solidali per i dritti e le pene dovute dalla Società.

Art. 60.

Si incorrono tante pene pecuniarie, quanti sono gli atti, titoli, scritture, e registri in contravvenzione, benchè una stessa persona gli abbia sottoscritti, o ne

abbia fatto uso, o siano stati presentati in giudizio con una sola cedola verso depositati ed inseriti in un solo atto.

Si incorrono del pari tante pene pecuniarie, quante sono le contravvenzioni dipendenti da un medesimo atto o scritto.

Art. 41.

I negozianti, tipografi, litografi, albergatori, locandieri, pesatori, e generalmente tutti coloro, che debbono tenere libri e registri bollati; non che i notaj, Segretari, caudidaci, e qualunque funzionario ed amministratore pubblico saranno tenuti di presentare e dar visione dei libri, registri, minutari, atti, scritti e carte qualunque agli agenti del Governo incaricati dell'esecuzione di questa legge, che loro ne faranno richiesta.

Occorrendo il caso di visite a domicilio per sospetto di ritenzione di carte bollate, filigrane o bolli falsificati, si assesterà il giudice del mandamento o il suo Avogato - nente, ed in difetto il Sindaco o Vice Sindaco.

Art. 42.

Per le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge incorreranno nelle seguenti pene:

1<sup>a</sup> Di lire 50. i Giudici ed altri Ufficiali di Giustizia e delle pubbliche Amministrazioni, non

- che gl' Insinuatori, gli Archi-  
-visti, i Notaj, e tutti coloro  
che contravvenissero all' art. 27.
- 2° Di Lire 20. i Segretari, Caudessi,  
Cadastrari, Stampatori e Litografi;
- 3° Di L. 20. gli Uscieri;
- 4° Di L. 10. i Servienti o Meffi  
e i pubblicatori di avvisi;
- 5° Del 10. per cento sulla somma  
e sul valore delle locazioni ed obbligazioni  
eccedenti le Lire 500. e sulle  
cambiali ed altri effetti di  
commercio, qualunque ne sia  
l'ammontare, le Società,  
banche, Stabilimenti, negozianti  
o privati;
- Riguardo alla carta soggetta  
al dritto di bollo graduale,  
se la contravvenzione deriva  
dell' impiego di una carta  
munita d' un bollo portante un  
dritto inferiore a quello, che  
in ragione di somma sarebbe  
dovuto, la pena pecuniaria  
sarà limitata alla somma,  
per la quale il dritto di bollo  
non sarà stato pagato.
- 6° Di L. 50. i Distributori di  
carte bollate non autorizzati;
- 7° Di L. 100. i medesimi Distribu-  
-tori, in caso di recidiva, oltre  
la perdita della carta bollata in  
ampli i casi;
- 8° Di L. 25. qualunque altro  
contravventore.

Art. 43.

L'azione per le pene pecuniarie si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa contravvenzione.

Per le contravvenzioni anteriori alla presente legge si osserverà il disposto dell'art. 137. del Codice penale.

Art. 44.

Colui che avrà contraffatto le filigrane ed i bolli prescritti dalla presente legge, ed avrà scientemente fatto uso delle filigrane o bolli contraffatti, sarà punito colla reclusione.

Sarà ~~per~~ punito colla stessa pena chiunque essendosi procurato le vere filigrane ed i veri bolli ne avrà fatto uso a danno dello Stato.

Art. 45.

Chi scientemente avrà fatto smercio della carta di cui allo articolo precedente, sarà punito col carcere, e potrà anche esserlo colla reclusione, secondo la gravità dei casi.

Sarà punito col carcere chi avrà scientemente fatto uso di tal carta.

Art. 46.

Sarà punito col carcere chi scientemente avrà ritenuto in casa le filigrane, o bolli contraffatti, o le macchine destinate a fabbricarli.

Chi avrà scientemente ritenuto  
in casa la carta fabbricata ed  
improntata con tali filigrane o bolli  
sarà punito, secondo la gravità dei  
casi, con multa o colla carcere.

### Disposizione eccezionale

Le istituzioni di credito autoriz-  
zate ad emettere biglietti di circolazione,  
saranno esenti per questi dai diritti  
di bollo, ma pagheranno annualmente  
una tassa di 50. centesimi per  
ogni L. 1000. della loro circolazione  
media ragguagliata sopra quella  
dell'anno precedente.

Questo sborso si farà per  
semestre.

**CAMERA DEI DEPUTATI****RELAZIONE DELLA COMMISSIONE**

composta dei Deputati

nominati dalla Camera

REVEL, CARQUET, LANZA, BRIGNONE, PALLIERI, ARA, DAZIANI,  
nominati dagli UfficiMANTELLI, JACQUIER, ARNULFO, CADORNA CARLO,  
SERRA FRANCESCO, ASTENGO, SARACCO,*sul progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze  
nella tornata del 15 gennaio 1854.***Riforma dei dritti di bollo e della carta bollata.**

TORNATA DEL 27 MAGGIO 1854.

SIGNORI,

Il progetto di legge che viene sottoposto al vostro esame, non ha per iscopo di creare un nuovo balzello, ma tende ad accrescere il prodotto che le Finanze ora percevonno col mezzo della carta bollata e dei dritti di bollo, nonchè a riordinare le leggi che regolano tale tributo formandone una sola, di più facile osservanza e confacente alle mutazioni operate e che stanno per operarsi nella nostra legislazione. — Come conseguenza delle proposte innovazioni sono da abolirsi i dritti di registrazione e di sigillo che ora si percevonno sugli atti giudiziali.

La vostra Commissione prima di addentrarsi nell'analisi delle singole disposizioni del progetto, fu necessariamente condotta ad esaminare se sia necessario d' accrescere i redditi dello Stato, e se convenga di ciò ottenere col mezzo della carta bollata e dei dritti di bollo.

(33-A)

Quanto alla necessità d'aumentare le risorse ordinarie per sopperire alle spese ordinarie dello Stato, la ravvisò dimostrata dai bilanci dal Parlamento approvati, i quali presentano tutti, chi più chi meno, un disavanzo che persevera, tenuto conto non solo delle maggiori entrate che si vogliono procurare col mezzo della carta bollata, ma ben anche dell'aumento, che pur si propose, dei diritti d'insinuazione e di successione, e del presumibile maggior prodotto di altre imposte. Dal che ne segue che sono ad un tempo indispensabili delle importanti economie nelle spese, e degli aumenti nelle entrate se si vuol ottenere il tanto desiderato quanto necessario equilibrio dei bilanci.

Relativamente poi alla convenienza di accrescere i diritti di bollo, la Commissione se ne persuase riflettendo che fra le imposte ora in vigore una non vi è che possa accrescersi per modo dal bastare al bisogno, e che il balzello della carta bollata non potrebbe andar esente dal pressochè generale aumento delle imposte analoghe, quali sono quelle dell'insinuazione, delle successioni e dell'emolumento.

L'imposta del bollo è adottata da pressochè tutte le nazioni, e da quelle altresì che godono di liberali istituzioni. Si percepisce in Inghilterra, in Francia, nel Belgio, in Ispagna, in Olanda, in Prussia, in Russia, in Austria, in Baviera, negli Stati Pontifici, nell'Impero Ottomano, nel Messico, nel Perou, nella Confederazione Argentina e nella nuova Granata (1). A tale balzello sempre si fece ricorso per aumentare i prodotti delle Finanze. In Francia il prezzo della carta, fissato colla legge delli 15 brumaio anno settimo, fu considerevolmente accresciuto con quella delli 28 aprile

---

(1) Dai dati statistici raccolti risulta che i dritti di bollo produssero

In Francia nel 1852 . . . . .	L. 51,428,000	»
In Inghilterra nel 1851 lire sterline . . . . .	» 6,385,082	»
In Prussia franchi nel 1850 . . . . .	» 13,500,000	»
In Ispagna nel 1849, reali . . . . .	» 21,000,000	»
In Baviera nel 1851, fiorini . . . . .	» 1,020,622	»
In Austria nel 1850, id. . . . .	» 6,669,137	»
In Olanda nel 1850, id. . . . .	» 1,150,000	»
Nella nuova Granata, reali . . . . .	» 608,000	»

1816, ed un maggior aumento si fece dal Belgio colla legge delli 21 marzo 1834.

Nè altrimenti si praticò da noi fin qui. Diffatti, introdotto l'uso della carta bollata, mercè l'Editto Ducale del 22 settembre 1694 onde ritrarne un reddito in occasione di guerra, venne questo successivamente aumentato cogli Editti del 16 marzo 1742, e 19 ottobre 1765, cui tennero dietro, per tacere di provvedimenti di minor importanza, quelli delli 16 luglio 1814, 5 dicembre 1817, 5 marzo 1836, e finalmente la legge del 22 giugno 1850, in guisachè il balzello della carta bollata fu chiamato a dare un maggior prodotto semprechè crebbero i bisogni delle Finanze. Il Parlamento abbracciò questo sistema colla suindicata legge delli 22 giugno 1850 tutt'ora vigente, e la Commissione trovossi perciò tanto più confortata a seguirlo.

Vero egli è che a quest'ultima legge si assegnò una durata temporaria; ma se allora era prudentiale di così praticare, ora che si fissano dal Parlamento le spese dello Stato, e si calcolano con bastante approssimazione le sue entrate, tale precauzione non è più necessaria; tanto più che ritenuto l'attuale sistema d'imposte, che è quello generalmente seguito in Europa, ed il rilevare delle sole spese ordinarie che annualmente s'ammettono in bilancio, non può prevedersi vicina l'epoca in cui possa prescindersi dall'imposta sul bollo.

Indipendentemente da tal circostanza non riesce opportuno di dare alla legge un carattere provvisorio, perchè ciò non gioverebbe salvo a far nascere delle speranze delle quali non vi è probabilità di prossima realizzazione, e ad allontanare chi deve applicarla da un profondo studio della medesima. D'altronde, siccome il progetto di cui ora si tratta non ha soltanto per iscopo di aumentare il prodotto dell'Erario, ma ad un tempo mira a rifondere in una le leggi vigenti, introducendovi i miglioramenti che l'esperienza ha comprovati possibili, anche per minorare la fiscalità, per quanto è conciliabile colla natura di queste leggi, riesce non solo utile ma necessario che s'adotti la legge in modo definitivo.

Util cosa ravvisò poi la Commissione di ridurre in una sola le leggi ora in osservanza principalmente perchè per i molti dubbi che insorsero nell'applicazione, risolti o da pareri dei consulenti

(35-A)

legali del Governo, o da circolari delle Amministrazioni, o da sentenze de' Magistrati, è difficile d'averne una compiuta cognizione delle disposizioni legislative che alla carta bollata si riferiscono, le quali saranno perciò per l'avvenire raccolte ed ordinate in questa legge.

Quanto sovra premesso, la Commissione passò ad esaminare il progetto nelle sue parti principali, tenendo anche conto delle più notevoli differenze in confronto del Regio Editto del 1856, e della legge del 1850 che attualmente reggono questa materia.

Capo I.

Una delle essenziali disposizioni del progetto, consiste nel sopprimere tre qualità di carta ora in uso; cioè i mezzi fogli da processo da centesimi 20, i fogli denominati da tabellone e la carta da processo da centesimi 40, e nel sostituirne una sola chiamata *da protocollo*, la quale sarà per cura dell'Amministrazione lineata orizzontalmente e verticalmente e bollata, a centesimi 50, a centesimi 80, a lire una ed a lire due.

La Commissione è convinta della convenienza di tale sostituzione di carta, riflettendo che sarà più facilmente eseguita la legge mediante l'introdotta uniformità, e gli atti e scritti saranno con maggior regolarità raccolti e conservati in volumi. Tanto più poi si dispose a proporre l'adozione di tale sistema, perchè l'uso de' mezzi fogli a centesimi 20 e della carta da tabellone è assai limitato e di poca importanza il prodotto, del quale sarà abbondantemente compensato l'Erario mercè la carta da protocollo di maggior prezzo.

Finalmente la Commissione approvò il suaccennato sistema perchè conforme al voto manifestato dalla vostra Commissione creata per l'esame della tariffa provvisoria delle tasse giudiziarie nella relazione del 9 giugno 1855.

Si ravvisò poi utilissima cosa il lineare la carta, poichè in primo luogo si otterrà che s'osservi il numero di linee prescritto, senza pericolo che chi scrive preoccupato, siccome deve essere, più della redazione dell'atto o dello scritto che delle linee che deve collocare in ogni foglio, cada involontariamente in contravvenzione. In secondo luogo s'assicura meglio alla finanza lo spaccio di quel quantitativo di carta che si propone, essendovi le linee tracciate, ed ogni contravvenzione si fa evidente e riesce facile agli agenti demaniali

di scoprirla. Finalmente s'ottiene che gli scritti, massime poi quelli che sono da conservarsi, riescano di più facile lettura.

Nè la Commissione fu distolta dall'adottare tale proposta dal riflesso sottopostole dal Ministero con lettera delli 26 marzo 1854, che il lineare la carta possa dar luogo ad una spesa alle finanze; poichè le risultò che non riuscirà maggiore di L. 25/m.; spesa questa che non è da tenersi a calcolo a fronte dei vantaggi su-enunciati. D'altronde sarà ampiamente compensata dal maggior consumo di carta per la più esatta osservanza del numero delle linee, il quale sebbene sia ora per legge prescritto, per lo più si eccede anche involontariamente. Per l'oggetto poi di procurare alle Finanze il prodotto necessario, ed al fine che gli atti e scritti siano più facilmente leggibili, e principalmente perchè a senso della Commissione il numero delle sillabe d'ogni linea deve essere soltanto obbligatorio per le copie che si fanno dai pubblici ufficiali, ha creduto di fissare il numero delle linee per ogni facciata a 25, a vece di 30 proposte.

Esaminando il prezzo della nuova carta non sfuggì ai vostri Commissari che l'aumento d'un quarto sopra quella d'uso più generale, portandola cioè da centesimi 40 a centesimi 50 per foglio è tal cosa dal meritare il più serio esame; ma furono indotti a consentire nella proposta dalle imperiose esigenze dell'Erario, nonchè dal riflesso che si avrà un compenso nella maggior ampiezza dei fogli. Difatti quella da *processo* che ora è bollata a centesimi 40, ha l'altezza di millimetri 278, e la larghezza di 378, a vece che la carta da *protocollo* che porterà il bollo di centesimi 50 avrà millimetri 307 d'altezza e 425 di larghezza.

Sebbene il prezzo di centesimi 50 possa considerarsi elevato, tuttavia se si ha riguardo a quello della carta d'uso più comune di altre nazioni, si vedrà che il proposto è sommamente più modico.

In Francia e nel Belgio la carta bollata ha tutt'ora le stesse dimensioni fissate colla legge delli 13 brumaio anno 7. Ivi si fabbrica il foglio denominato *petit papier* che ha millimetri 250 d'altezza, e millimetri 353 di larghezza; il *moyen papier* di 297 millimetri d'altezza, e di 420 di larghezza, oltre a quello denominato *grand papier*, *grand registre* di maggior superficie.

Il prezzo del foglio intero del *petit papier* fissato dalla suddetta

(33-A)

legge 13 brumaio a centesimi 50, venne in Francia colla legge delli 28 aprile 1816 accresciuto e portato a centesimi 70, e nel Belgio colla legge 21 marzo 1839 a centesimi 90. Ora facendo il confronto delle dimensioni della carta suddetta con quella da *protocollo* nostra, ne risulta che qualora si volesse fissare a questa un prezzo eguale a quella del *petit papier* dovrebbe stabilirsi almeno a centesimi 80, se si ha riguardo al prezzo della Francia, ed a più di lire una se a quello del Belgio, tenuto conto dell'ampiezza de' fogli rispettivi.

La carta da *protocollo* a centesimi 80 già si impiega da noi per le copie degli atti pubblici, ma col progetto di legge se ne vuole estendere l'uso; del che si tratterà più dettagliatamente al Capo 3.° Occorre solo notare qui, che in Francia e nel Belgio dopo il foglio *petit papier* viene il foglio *moyen papier* della dimensione sovra accennata, pressochè eguale a quella della nostra carta da *protocollo*, e che nella prima delle suaccennate nazioni è bollata a franchi 1 25 e nel Belgio a fr. 1 20 ogni foglio, e l'impiego ne è prescritto per le copie di tutti gli atti ricevuti da notai, segretari e depositarii pubblici; per contro per simili copie e per quelle per l'Insinuazione da noi non dovrà usarsi salvo il foglio da *protocollo* da centesimo 80.

Si propone pure, come sovra si è osservato, di fabbricare per conto dello Stato carta da *protocollo col bollo di lire una* per foglio, destinata esclusivamente per gli originali e le copie degli atti e provvedimenti giuridici in materia civile, commerciale, di contenzioso amministrativo e di giurisdizione volontaria; e di abolire in compenso i dritti che sotto nome di registrazione ora si pagano per gli atti e provvedimenti giudiziali suddetti.

La Commissione si fece ad esaminare se sia utile di sostituire a questi dritti la carta bollata, ed inoltre se il prezzo a questa fissato sia conveniente.

Chiunque abbia pratica delle cose forensi non può ignorare le lagnanze che sono sorte quando s'introdusse la così chiamata registrazione dei diversi atti delle liti; lagnanze che non tanto si riferivano all'importare dei dritti da pagarsi all'Erario, ma più particolarmente ai ritardi nella spedizione delle cause, ed alla perdita di tempo per le persone che dovevano adempire alle relative formalità.

La giustizia di tali lagnanze diede motivo alle R. Patenti delli 16 marzo 1859, colle quali si sostituì al dritto di registrazione delle comparse (fissato in L. 1. 50 per quelle presentate nelle cause vertenti nanti i Tribunali di prima cognizione, ed in L. 2 per quelle presentate nelle liti aperte avanti ai Magistrati d'appello) fogli di carta bollata da L. 1. 50 e da L. 2. Questo provvedimento fu da tutti apprezzato come un vero beneficio, e solo si lamentò che non fosse esteso agli altri atti della procedura. Non può quindi il progetto ora presentato dal Ministero non essere accolto con riconoscenza da tutti gli interessati ad ottenere sollecita la spedizione delle liti.

Di ciò convinta la Commissione, e convinta pure che cotale cambiamento può aver luogo senza perdita per l'Erario e col vantaggio della diminuzione del lavoro agli agenti demaniali, fu unanime nell'accettarlo in massima.

Pari unanimità non vi fu sulla convenienza di assoggettare gli originali e le copie degli atti giuridici all'uso d'una medesima qualità di carta, proponendo alcuni fra i Commissari che un prezzo più elevato si fissasse per quella da impiegarsi per gli originali, e minore per quella delle copie. Osservavano essere da adottarsi un tale sistema perchè è in maggior armonia collo scopo di far servire la carta bollata al pagamento dei dritti di registrazione, in quanto che questi si pagano per ogni atto originale, e non per le copie, le quali si scrivono in carta col bollo ordinario.

Che altrimenti facendosi ne deriva ineguaglianza tra litigante e litigante in ragione del maggiore o minor numero delle copie che le circostanze della lite possono richiedere. Soggiungevano poter riescire troppo onerose le copie di certi atti di loro natura generalmente voluminosi, come la composizione dei lotti nelle divisioni, le relazioni di periti sopra questioni intricate, gli esami di testimoni, le testimoniali di stato e di visita, e simili atti non infrequenti nelle liti, i cui originali sono ora sottoposti ad un dritto fisso, il quale è di gran lunga meno importante del rilevare della carta che dovrà impiegarsi pel solo originale d'ognuno di essi; al quale rilevare se si aggiungerà l'importo della stessa carta per le copie, troppo grave e sproporzionata riescirà la spesa, e sarà onerosissima per le parti meno agiate che dividono sostanze non con-

(33-A)

siderevoli, o sostengono liti per oggetti meno importanti. I quali inconvenienti se non si farebbero per intero scomparire mediante le diverse qualità di carta, perchè non è facile di trovare un sistema che introduca un' esatta proporzionalità nelle spese delle liti, in ragione cioè dell'importanza dell'oggetto litigioso, considerevolmente si ridurrebbero.

In contrario altri osservarono, doversi preferire l'uniformità della carta per meglio assicurare l'interesse delle finanze, rendendosi con essa più difficili ed in ogni caso più evidenti le contravvenzioni, e quindi più agevole lo scoprirle; non essere rigorosamente esatta la distinzione fra originale e copia per alcuni atti, a fronte massime del progetto del Codice di procedura civile, che considera molti scritti od atti che si fanno, si notificano, si comunicano a vicenda i litiganti come altrettanti originali; presupponendo poi la pronta attuazione del Codice medesimo, desiderata da tutti i membri della Commissione come dall'universale, si soggiungeva che molti scritti od atti giuridici riesciranno per l'avvenire meno voluminosi e meno frequenti, e molti saranno risparmiati; cosichè fatta la somma da un lato dei dritti di registrazione che ora si pagano, e dall'altro della spesa della carta bollata di un prezzo eguale per l'originale e per le copie, non riuscirà questa superiore all'ammontare dei dritti di registrazione.

Tali considerazioni prevalsero anche sul riflesso che l'uniformità della carta da impiegarsi per gli originali e per le copie fu già accettata dalla Camera, adottando il progetto di tariffa provvisoria delle tasse sugli atti giudiziari, quindi la Commissione deliberò d'ammettere l'uniformità riproposta dal Ministero.

Esaminando quale sarebbe il prezzo da assegnarsi a tal carta onde corrisponda almeno al rilevare dei dritti giudiziari che vengono a cessare, non dissimulò la Commissione essere pressochè impossibile d'istituire dei calcoli, anche soltanto approssimativi, a tale riguardo, perchè, immutata la procedura civile, cambiate le dimensioni ed il prezzo della carta, manca ogni elemento per calcolarli. Per queste ragioni lo stesso Ministero nel proporre la suaccennata Tariffa delle tasse sugli atti giudiziari la qualificava provvisoria, e la Camera a tale titolo l'ammetteva. Tuttavia avendo e la Camera ed il Ministero, previa lunga e matura discussione,

fissato il prezzo di lire una per foglio, la Commissione secondò questo voto. L'esperienza dimostrerà se il prodotto corrisponda ai bisogni delle finanze senza troppo gravare i litiganti, e potrà senza inconvenienti arrecarsi in tal parte ogni cambiamento opportuno, aumentando o diminuendo il prezzo, semprechè si mostri la convenienza di ciò fare, senza immutare il sistema della legge.

Altra qualità nuova di carta sarà pure dallo Stato provvista, quella cioè da L. 2 per foglio che dovrà unicamente impiegarsi nelle copie degli atti pubblici o sentenze da spedirsi in forma esecutoria.

Occorre a questo riguardo ricordare che nel progetto del Codice di procedura civile, adottato in via provvisoria da questa Camera si dispone:

All'art. 657. — « *L'esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù d'un titolo esecutivo.* »

All'art. 658. — « *Sono titoli esecutivi:*

» 1.° *Le sentenze od ordinanze;*

» 2.° *Gli atti contrattuali contemplati nell'art. 1411 del Cod. Civ.* »

All'art. 659. — « *Il titolo esecutivo non può essere messo ad esecuzione che sulle copie spedite in forma esecutoria, salvo i casi in cui la legge ha altrimenti disposto.* »

Ora il Governo avisò al modo di riscuotere una tassa che tenga luogo dei diritti di sigillo che ora si pagano per ottenere l'esecuzione delle sentenze, quali dritti rimarranno in avvenire aboliti. Ad un tal fine si propone in questa legge che le copie spedite in forma esecutoria delle sentenze e degli atti contrattuali di cui al detto articolo 1411 del Codice Civile, sieno spedite sopra carta del prezzo di L. 2 per foglio.

Si è lungamente discusso sulla convenienza o non d'abbracciare questo sistema.

Si osservò da alcuni che il dritto di sigillo è proporzionale e si paga perciò in ragione dell'entità del debito o dell'oggetto al quale si riferisce l'ordinata esecuzione, e che sostituendovi carta bollata a prezzo fisso rimane esclusa ogni proporzionalità, e può soventi accadere che una copia in forma esecutiva d'un atto pubblico o d'una sentenza per oggetto di poco rilievo venga a costare assai più della copia esecutoria per oggetti di considerevolissimo valore; per modochè la spesa non sia più in proporzione dell'oggetto,

(33-A)

ma della voluminosità della copia cui si vuole attribuire la pronta esecuzione, il che può riescire troppo oneroso per i debitori di piccole somme e di poca importanza per i debitori di vistose, e costituisce un'ineguaglianza notevole fra litigante e litigante, fra debitore e debitore, la quale non si riscontra ora che si paga il dritto di sigillo proporzionale.

Siccome però tutti riconoscono l'assoluta necessità che gli atti pubblici abbiano lo stesso effetto che le sentenze passate in giudicato, ed un provvedimento analogo è da tutti desiderato e sollecitato, così gli stessi membri della Commissione che facevano quelle osservazioni proponevano, che si mantenesse o si stabilisse un dritto proporzionale da perceiversi sulle ingiunzioni che l'usciera deve a termini degli art. 677, 762, e relativi del Codice di procedura rilasciare prima che abbiano esecuzione i titoli, fissando tale dritto ad una quota di quello d'emolumento se si tratti di sentenza, ed applicando norme consimili a quelle prescritte per la riscossione dei dritti d'emolumento trattandosi dell'esecuzione d'atti pubblici, col che si indennizzerebbe l'Erario del dritto di sigillo e s'osserebbe la proporzionalità.

Questi ed altri consimili mezzi furono proposti e discussi per giungere ad un tal fine, ma la maggioranza della Commissione, senza dissimulare la gravità delle osservazioni surriferite considerò:

Che il tributo che si paga dai litiganti mediante carta bollata per gli atti giudiziarii non si sopporta in ragione del valore di ciò che cade in contestazione, ma in proporzione della quantità della carta che occorre d'impiegare, avuto riguardo alla natura ed alle circostanze delle liti, e che perciò l'inconveniente rilevato circa alla carta da lire 2 da impiegarsi per ottenere l'esecuzione degli atti pubblici e delle sentenze non è maggiore di quello che già è inevitabile per le altre parti del giudizio.

Che generalmente i titoli per i quali si procede e si può procedere in via esecutoria senza precedente liquidazione o giudizio sono poco voluminosi, per modo che le copie non riescono troppo costose, e che per altra parte verificandosi il caso che lo siano in ragione dell'oggetto cui si riferiscono, siccome è in facoltà delli interessati di valersi o non della forma esecutoria ammessa dagli articoli del Codice suindicati, preferiranno allora di evocare in

giudicio i loro debitori se vedranno che questo mezzo loro riesca meno costoso ed egualmente proficuo.

Che per altra parte se si tien conto delle spese di lite, d'emo- lumento e di sigillo che attualmente si devono sopportare per avere un titolo esecutivo, il rilevare della carta bollata da L. 2 da im- piegarsi per ottenere un titolo d'eguale natura con prontezza spedito, difficilmente accadrà che il rilevare della carta per le copie esecu- torie eguagli o superi l'ammontare di tutte dette spese. Per modo che nel maggior numero de' casi i debitori saranno meno onerati ed in alcuni casi soltanto pagheranno col mezzo della carta quel che altrimenti pagherebbero.

Dopo matura discussione, nella quale si addussero rispettiva- mente ulteriori ragioni ed argomenti che non occorre di riferire, bastando gli accennati a dare una sufficiente idea delle diverse opinioni, conchiuse la Commissione che sia da ammettersi la di- sposizione di legge riflettente la carta da L. 2 per foglio.

A questa conclusione fu altresì condotta dal riflesso che la Ca- mera già gradì simile proposta approvando nel passato anno la suac- cennata legge provvisoria sulle tasse giudiziarie.

Art. 10.

All'articolo decimo si propone l'abolizione della formalità della registrazione degli atti e provvedimenti giuridici siccome conse- guenza necessaria della creazione della carta da L. 1 per foglio, e la Commissione vi aggiunse l'abolizione dei dritti di sigillo, i quali non fanno parte dei dritti di registrazione, perchè questi furono stabiliti coll'Editto 27 settembre 1822, e quelli si pagano in con- sequenza delle Regie Patenti del 5 aprile 1816: abolizione questa che è pure la necessaria conseguenza della creazione della carta da L. 2 per foglio. Si è pure ommesso d'accennare in tale arti- colo il N.º 37 dell'art. 30, perchè le procure alle liti in tal nu- mero accennate non vanno soggette alla formalità della regi- strazione.

Art. 16.

Coll'art. 16 si prescrive che nelle copie il numero delle sillabe d'ogni linea non possa essere maggiore di 20. La Commissione ravvisò troppo generica quest'indicazione, la quale potrebbe inten- dersi applicabile indistintamente ad ogni copia da chiunque spe- dita, o dar luogo a difficoltà d'interpretazione che preme di evi- tare. Credette quindi che fosse da redigersi l'articolo in modo dal

(35-A)

rendere obbligatorio il numero delle sillabe per le sole copie da spedirsi dai notai od altri pubblici ufficiali i quali per proprio ufficio sono chiamati a spedirle, e possono più facilmente osservare il numero delle sillabe, a differenza delle altre persone cui occorra di fare delle copie, per le quali riescirebbe imbarazzante l'osservanza di tale disposizione.

Art. 15, 21, 25

Alcune modificazioni si fecero pure agli articoli 15, 21 e 25, ma la semplice lettura dei medesimi giustifica la loro opportunità.

Delle altre disposizioni contenute in questo capo non occorre di far parola, perchè sono a un di presso la riproduzione o di quelle contenute nella legge del 1850 sopra citata, e tali sono gli articoli 7 ed 8 riflettenti il dritto proporzionale per le cambiali ed effetti di commercio, o delle altre di cui nell'Editto del 1836 dirette ad assicurare l'esatta osservanza della legge. Siccome si propongono tuttavia alcune modificazioni, delle medesime si farà parola più sotto, per amore di chiarezza e brevità, analizzando gli articoli coi quali hanno relazione.

Non debbo però qui tacere un desiderio manifestato dalla Commissione ed è, che s'adotti nella fabbricazione della nuova carta la diversità di colori, onde sia più facile il riconoscere le diverse specie; che se ne migliori la qualità onde cessino le attuali lagnanze; e finalmente che s'autorizzi un numero sufficiente di persone a venderla, onde riesca comodo ai cittadini di provvederla; dal che ne deriverà maggior consumazione, essendo indubitabile che talora si prescinde dal farne uso se non vi è facilità di farne acquisto, ed è più sopportabile l'imposta se reca minore disturbo per soddisfarla.

Capo II.

Prima di passare all'esame delle disposizioni che riflettono l'uso della carta bollata e l'applicazione del bollo straordinario, occorre ritenere il disposto dall'articolo 1.º del progetto, ove è determinato che il dritto di bollo è dovuto per la carta destinata agli atti pubblici, non che per gli atti e scritti privati di cui nei capi 3 e 4 del progetto stesso, e che per gli altri atti e scritti non contemplati in tali due capi è bensì dovuto il dritto di bollo, ma allora soltanto che se ne voglia far uso, cioè, come viene dichiarato nell'art. 2.º, quando si presentano in giudizio o quando se ne fa l'inserzione in un atto pubblico.

In queste disposizioni si verifica un cambiamento essenziale del sistema adottato nella legge del 1836 ora vigente. In essa si enunciano tutti gli atti e scritti che si vollero soggetti al dritto di bollo od esenti. Ma la difficoltà di tutti indicarli rese preferibile il sistema di cui in detto articolo 1.º, cioè di indicare quelli da farsi in carta bollata o soggetti al bollo, e di assoggettare tutti gli altri al bollo solamente quando si vuol farne uso.

La Commissione ravvisò conveniente questo sistema che rende la legge più chiara e di più facile esecuzione, e non lascia luogo ai dubbj ed incertezze che sorsero in conseguenza della legge del 1836.

Art. 29.

Esaminando questo capo, che contiene la indicazione degli atti e degli scritti che si puonno fare in carta libera, salva la ripetizione dei dritti di bollo, la Commissione ha visto con piacere proposta la soppressione del bollo straordinario a debito per la carta impiegata negli atti che si fanno, o nell'interesse dello Stato o delle persone e Corpi ammessi al beneficio de' poveri; poichè l'adempimento di tale formalità è di non lieve incaglio nella spedizione degli affari, causa di perdita di tempo per gli agenti demaniali e di pressochè niun profitto alle Finanze, perchè manca un sicuro mezzo d'accertare la quantità di carta impiegata a debito e di conseguirne da ognuno il rilevare, a meno di rendere contabili con una speciale disposizione di legge i patrocinatori ed i pubblici ufficiali della carta da essi impiegata, aggiungendo così all'opera loro gratuita il peso di pagare del proprio la carta nel maggior numero dei casi, il che sarebbe ingiusto.

Opportunamente perciò si è lasciata la facoltà d'usare carta libera, e si provvide perchè in fine di causa, o terminati i procedimenti per transazione, sia il prezzo della carta calcolato e pagato da coloro che furono condannati nelle spese, o da quei medesimi che profittarono del beneficio dei poveri, se conseguiscono il triplo del rilevare delle spese della lite; condizione questa che si ravvisa equitativa; poichè, se si obbligasse il povero a pagare i dritti anche quando non conseguì salvo quanto è necessario per soddisfarli o poco più, non ricaverebbe vantaggio alcuno, anzi avrebbe solo sperito de' suoi dritti per utile delle Finanze.

Non ha però potuto la Commissione ammettere il mezzo proposto dal Ministero nel 3.º alinea dell'art. 29, diretto ad assicurare la

(33-A)

riscossione dei dritti di bollo, perchè l'obbligo ivi imposto ai segretari dei Giudici e Tribunali di consegnare agli agenti demaniali gli atti delle cause e le note della carta libera in esse impiegata, non può essere adempiuto in certi casi, ed in molti, adempiendosi, ne nascerebbe incaglio nell'amministrazione della giustizia.

Di fatti si vorrebbe che nei primi 10 giorni del mese successivo alla sentenza che fece transito in giudicato, o successivi alla transazione giudiziale della lite, si trasmettessero tali atti o note; ma, oltrechè è evidente che il segretario non ha mezzo facile d'assicurarsi che la sentenza sia passata in giudicato, è da ritenersi che quando il povero non la creda abbastanza a lui favorevole, non può autorizzarsi il segretario a rifiutargli gli atti al fine che si consigliasse debba o non appellare, e non appellando difficil cosa egli è che tornino gli atti a mani del segretario, potendo le parti eseguire volontariamente il giudicato, o procedere a transazione non giudiziale. Tali ed altri non pochi inconvenienti che sarebbero per derivare dall'obbligo imposto in detto alinea indussero la Commissione a sopprimerlo. D'altronde si ravvisò il medesimo di semplice Regolamento, e perciò non necessario che faccia parte della legge, persuasa che il Ministero troverà modo con altre disposizioni regolamentarie d'assicurare possibilmente la riscossione della carta impiegata nelle cause de' poveri, senza recare incagli al corso della giustizia o privare costoro del beneficio che è loro accordato colla gratuita clientela. Forse potrà raggiungersi un tale scopo ordinando che i segretari trasmettano all'agente demaniale le note della carta quando spediscono la prima copia della sentenza o ricevono l'istrumento di transazione, epoca in cui trovansi ancora gli atti della lite a loro mani, salvo poi agli agenti il verificare se la sentenza sia passata in giudicato, o chiedendo riscontri dalle Segreterie dei Magistrati d'appello, od altrimenti informandosene.

Capo III.

Passando all'esame del capo terzo, nel quale sono enumerati gli atti e scritti per i quali è obbligatorio l'impiego della carta col bollo ordinario, parve alla Commissione che vi si comprendano tutti gli atti e scritti che volendosi assoggettare al dritto di bollo si debbono redigere in carta di minor prezzo qual è quella di cent. 50 per foglio. Pressochè tutte tali scritture ora si fanno con carta da processo a cent. 40 per il disposto delle leggi in vigore; alcune

però per le quali ora si può far uso di quest'ultima qualità di carta, secondo il progetto debbono farsi o con quella da centesimi 80, o da L. 1, del che parlerassi in appresso.

Art. 30.  
N.º 4, 12, 16.

Sono da notarsi, fra le altre, le seguenti più essenziali nuove disposizioni; cioè quelle che assoggettano all'impiego di carta da centesimi 50: 1.º gli estratti dei registri, certificati e permessi rilasciati dalle autorità di pubblica sicurezza ai privati; 2.º gli avvisi d'asta o licitazione sì giudiziaria che volontaria per vendite, affittamenti od appalti, nonchè gli originali delle notificazioni giudiziarie ed altre pubblicazioni che a termini delle leggi civili e commerciali debbonsi fare nei giornali; 3.º gli atti che nei procedimenti penali hanno luogo nell'interesse della parte civile, compresi gli originali delle relative sentenze, e le cedole a difesa degli accusati.

Art. 16 e 24.

La Commissione non esitò ad ammettere la prima, non scorrendo motivo per dispensare dall'uso della carta bollata i permessi o dichiarazioni dell'autorità di polizia, quando vi sono assoggettati le attestazioni o permessi delle altre autorità. Quanto alla seconda dopo maturo esame venne ammessa, ritenute le ragioni addotte dal Ministero, e considerando che la medesima non comprende salvo gli avvisi d'asta o licitazione e gli originali delle pubblicazioni obbligatorie per mezzo di giornali, e rimangono così esclusi gli altri avvisi tutti che o si pubblicano o si distribuiscono, i quali dalla legge vigente sono assoggettati al bollo senzachè l'Erario venga a percepire una somma di qualche riguardo, per la ragione che sono inevitabili le frodi, ed impossibile riesce agli agenti demaniali di prestare una continua vigilanza per impedirle; oltrechè in molti casi consimili avvisi si riferiscono ad oggetti di sì poco momento che non giova lo assoggettarli al dritto di bollo. Limitato l'obbligo di far uso della carta bollata nel modo proposto si otterrà un discreto prodotto senza recare incagli e molestie, il che costituisce un miglioramento a fronte della legge che è in vigore.

Relativamente alla terza delle suaccennate nuove disposizioni la Commissione riconobbe giusto che gli atti che si fanno nell'interesse della parte civile nei procedimenti penali siano scritti in carta da bollo, perchè tengono luogo d'un giudizio civile; solo credette che potesse tal disposizione trovare più opportunamente luogo nel N.º 35 dell'art. 30, ove per conseguenza fu trasportata.

(33-A)

Non così la pensò per le cedole a difesa degli imputati che sono in carcere, i quali nel maggior numero, sebbene non sieno ammessi al beneficio della gratuita clientela, sono però poveri. — Diffatti si osserva in pratica che soventi i difensori non solo prestano ad essi l'opera loro senza pretendere onorari, ma talora trovansi astretti d'aggiungere del proprio la carta bollata, perchè agli imputati manca il denaro al momento che debbesi provvedere.

Col non assoggettare al bollo gli scritti che per le difese dei detenuti sono da presentarsi, ben poco viene a perdere l'Erario; ma quand'anche fosse di qualche rilievo il sacrificio, la Commissione propone di farlo.

Nel resto ravvisò conveniente che coloro i quali non sono in carcere, e presumibilmente puonno con facilità procurarsi la carta bollata, sopportino tale imposta.

Art. 50. N.º 2.

Si propone pure dal Ministero che in ogni atto di volontaria giurisdizione si inserisca un foglio di carta da lire una: il che vale a dire che tutti tali atti siano assoggettati ad un' imposta di lire una. La Commissione riflettendo che sono già di loro natura abbastanza costosi, e che se talvolta essi riguardano persone facoltose, ben soventi si riferiscono ad altre di limitate facoltà, e pressochè sempre riflettono minori o persone privilegiate che già debbono sopportare non poche spese, come sono quelle d'inventario, di nomina o giuramento del tutore o di nomina del protutore, propone di togliere l'obbligo d'inserire in tali atti il foglio da lire una.

La Commissione ravvisa conveniente che con innovazione alla legge vigente siasi limitato il dovere di fare le quitanze in carta bollata quando si riferiscono ad obbligazioni portate da atti pubblici o da scritture private, poichè rimane, cioè mediante, lecito ai privati di procurarsi quitanze in carta libera per oggetti non risultanti da titolo senza timore d'incorrere in contravvenzione; timore che talvolta induce a non richiederle e non sempre senza danno o senza inconvenienti. Per altra parte l'esperienza ha comprovato che, salvo da chi prevede di dover far uso di simili quitanze in giudizio, si fanno in carta libera, e le Finanze nulla conseguiscono, non potendosi nè dovendosi ammettere le investigazioni ed indagini troppo moleste ed odiose, che sarebbero necessarie per evitare consimili frodi. Opportunamente si è poi provvisto perchè

sieno soggette al bollo quando se ne debbe far uso mediante il disposto nei numeri 11 e 12 dell'articolo 52.

Colle sovra accennate modificazioni, ed alcune altre di semplice redazione, la Commissione crede che sieno da ammettersi i primi 29 numeri dell'art. 50.

Art. 50. N.° 30. Esaminando gli atti per i quali si rende obbligatorio l'impiego della carta bollata a centesimi 80, la Commissione tenne conto del notevole cambiamento proposto in confronto della legislazione vigente; cambiamento che riflette le copie degli atti da sottoporsi all'Insinuazione per le quali si prescrive l'uso di carta da cent. 80 a vece di quella da cent. 40, che ora si usa.

Non sfuggì ai vostri Commissarii che tale duplicazione di prezzo fatta in un'epoca che si vogliono pure aumentare i dritti d'Insinuazione può ravvisarsi onerosa, e difficile a giustificarsi tranne riflettendo ai bisogni delle Finanze. Tuttavia però ritennero essere di qualche peso il riflesso che presso altre nazioni i diritti di registrazione per mutazione di proprietà si pagano in somme maggiori di quelle che si pagheranno da noi, fatto caso e dell'aumento dei dritti d'Insinuazione e del prezzo della carta a tal uso destinata. In Francia per le mutazioni di proprietà si pagano franchi 6. 05 p. 0/0 compreso il dritto per la trascrizione, e nel Belgio la tassa è di L. 5. 73 p. 0/0; da noi si pagherà meno, anche quando si portasse, come viene dal Ministero con altra legge proposto, il dritto di mutazione, compreso quello di trascrizione, al 5 p. 0/0 e vi si aggiunga il prezzo della carta per l'Insinuazione, la quale in Francia non si impiega, perchè non si consegnano le copie degli atti agli archivii pubblici.

Convinta perciò della necessità di aumentare le risorse dell'Erario, la Commissione deliberò di adottare anche quella proposta, cioè l'uso della carta a cent. 80 per le copie da rimettersi all'Insinuazione.

Credette pure ammissibile quella che si riferisce alle copie dei decreti o verbali d'espropriazione per utilità pubblica, perchè giovando questi atti alla traslazione della proprietà egualmente che gli atti pubblici, egli è giusto che vadano soggetti alle stesse disposizioni relativamente alla carta bollata che a questi si riferiscono.

Art. 31. Giudicò d'introdurre una variazione al numero 52 dell'articolo 50  
N.° 32, 38. riflettente le copie delle ordinanze dei giudici di Mandamento spe-

(33-A)

dite in forma esecutoria, affinchè possano farsi in carta da cent. 80 a vece che giusta il disposto nel numero 38 dovrebbero essere scritte in carta da L. 2. A tale determinazione fu indotta dal riflesso che la giurisdizione dei giudici suddetti essendo limitata a L. 300, ed il maggior numero delle loro provvidenze riflettendo somme che non arrivano alle L. 100, sarebbe troppo oneroso lo assoggettare tali provvedimenti all'imposta di L. 2 per la sola carta. Nella legge per i dritti d'emolumento si riconobbe giusto di assoggettare le ordinanze dei giudici di Mandamento all'emolumento proporzionale dell'1 p. 0/0, abolita l'attuale disposizione di legge che tutte le colpisce di L. 3, senza distinzione di somma. Sarebbe distrutto questo sistema di proporzionalità qualora colla presente legge si prescrivesse l'uso di carta da L. 2 indistintamente per ogni ordinanza.

Della carta da protocollo da L. 1 e da L. 2, e del di lei uso già sopra si è detto, solo occorre aggiungere quanto alla prima, che nel numero 55 si sono aggiunte le disposizioni di cui al numero 4 colle accennate modificazioni. Adottata simile qualità di carta, è conseguenza necessaria la disposizione di cui al numero 36 che vuole s'impieghi la stessa qualità per gli atti cui procedono i giudici di Mandamento siccome delegati d'un Tribunale, nanti cui ove fossero fatti dovrebbero impiegare la carta da L. 1.

N.° 37.

Occorre pure di rilevare che le procure alle liti non si potranno più redigere sopra carta da cent. 40, come ora è prescritto, ma viene sostituita quella da L. 1, il che equivale ad una maggior taxa di cent. 60. Ma considerando che sono escluse quelle per comparire nanti i giudici di Mandamento, che una medesima procura può servire per molte liti, e che tale imposta viene a colpire soltanto quelle di maggior importanza che si debbono sostenere nanti i Magistrati e Tribunali, la Commissione non la ravvisò eccessiva, nello stesso tempo che può concorrere per una somma non spregievole ad accrescere i prodotti della carta bollata.

Esaurito l'esame della parte di questo capo terzo che riflette il bollo ordinario a dritto fisso, passando alla parte che riguarda il bollo in ragione di somma che riflette le scritture private, la Commissione rilevò che vi è quasi assoluta conformità fra le disposizioni ora proposte e la legge del 22 giugno 1850; e per tale

motivo m'incaricò di riferirvi soltanto intorno alle differenze, persuasa che non sia Vostro pensiero d'immutare quella legge da sì poco tempo adottata.

È da premettersi che nella legge per l'Insinuazione ora vigente col titolo di *dritti graduali* vengano indicati quelli che sono percetti con una certa tal qual proporzionalità, ma che non si estende ad ogni somma, ma s'arresta ad una determinata; quindi a scanso d'equivoci, si ravvisò più conveniente di intitolarli *dritti proporzionali*, perchè secondo il progetto di legge questi s'estendono a qualunque somma e sono più rigorosamente proporzionali; vi sarà pure conformità di locuzione colla legge del 1850. In questo senso fu emendata la redazione, sostituendo ai vocaboli *dritti graduali*, *dritti proporzionali*.

Art. 7.  
Art. 30. N.° 39.

Il dritto di bollo proporzionale fu fissato dalla succitata legge del 1850 per le lettere di cambio, biglietti a ordine ed altri effetti di commercio, nonchè per le scritture private portanti obbligazione a pagamento di somme a causa di mutuo, prezzo di cose o ragioni, od assestamento di conti, ed il Ministero ora propone di estenderlo alle scritture private contenenti locazioni per un termine non maggiore di nove anni.

Siccome in tali scritture una delle parti s'obbliga di pagare somme, non si scorge motivo per non assoggettarle alla tassa essendosi sottoposte le altre. Nè può tenersi conto della diversa causale del debito, cioè che abbiano per corrispettivo il godimento di stabili piuttostochè un mutuo od altro, poichè sempre esiste obbligazione di pagare una somma.

D'altronde se si considera che colla legge del 1850 si vollero sottoporre a tributo proporzionale i contratti che si fanno per scrittura privata, rimane dimostrato che non è cosa ingiusta, ma consentanea al principio adottato lo assoggettare anche le scritture di locazione ad un dritto di bollo proporzionale. La tassa di lire una per mille, calcolata sul totale della durata della locazione, siccome modica sarà più facilmente pagata, e di qualche entità il prodotto.

Art. 8.

Coll'articolo 8 del progetto si mira allo scopo, che si paghi il dritto di bollo proporzionale per le 2.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup> e 4.<sup>a</sup> delle lettere di cambio allorchè le medesime servono di titolo come la 1.<sup>a</sup> lettera,

(35-A)

cioè quando furono separatamente negoziate, il che è giusto. Si tende pure con tale articolo ad agevolare la prova che la prima lettera di cambio soddisfece il dritto proporzionale, al fine che senza pagamento di nuovo diritto possano ammettersi al bollo le 2.<sup>a</sup>, 3.<sup>a</sup>, e 4.<sup>a</sup>

Queste modificazioni ed aggiunte alla legge del 1850 sono suggerite dall'esperienza, e perciò la Commissione non poteva non collaudarle.

Art. 26.

L'esperienza ha pure comprovato che molte sono le frodi che si commettono dai possessori di lettere di cambio od effetti di commercio; ad evitarle molto può giovare la proibizione proposta all'art. 26 alle Banche, alle Società ed agli Stabilimenti pubblici d'incassare somme risultanti da cambiali od effetti negoziabili che non abbiano pagato il dritto di bollo. Tutti hanno l'obbligo di osservare la legge, ma in special modo debbono considerarsi astretti quegli stabilimenti che prendono vita da essa, ed ai quali si accorda special tutela, protezione e vigilanza; ragionevole quindi egli è che vengano chiamati a cooperare al fine che le disposizioni riflettenti il bollo siano osservate.

Le altre prescrizioni contenute negli articoli del progetto che riflettono la carta per il commercio e le scritture private non sono salvo la riproduzione di quelle contenute nella più volte citata legge del 1850, che la Commissione ravvisò utile di mantenere.

Capo IV.

Nel capo 4.<sup>o</sup> del progetto sono enumerati gli atti e scritti soggetti al bollo ed ammessi al bollo straordinario o visto pel bollo, gli uni in ragione della dimensione della carta e gli altri con dritti fissi qualunque sia la dimensione, avuto soltanto riguardo alla diversa destinazione.

Non è profittevole, e direbbesi quasi impossibile, che lo Stato fabbrichi carta di tanti prezzi e dimensioni da poter servire a tutti gli usi, e massime alla formazione dei libri, registri e simili, salvo introducendo un'uniformità che difficilmente si concilierebbe colle esigenze dei privati e coi loro bisogni; è quindi utile di lasciare libero ad ognuno di valersi per certi determinati usi di quelle qualità di carta che meglio loro convengono. A questo fine è diretto il bollo straordinario o visto per bollo.

Art. 31.

All'art. 31 del progetto sono fissati i dritti di bollo da perceiversi in ragione della dimensione della carta. Sebbene la legge del

1836 fissasse il massimo diritto a sole L. 1 20 per ogni carta che avesse dimensioni maggiori del foglio da protocollo, e nell'attuale progetto siasi in vece proposte lire quattro, tuttavia la Commissione non ravvisò eccessivo, nè questo, nè gli altri minori dritti, avuto riguardo alle diverse dimensioni della carta ed agli usi cui è destinata; anzi parvegli più giusta la tassa perchè più proporzionale all'ampiezza dei fogli.

N.° 3 e 4.

Passando all'esame dei dritti fissi che si applicano qualunque sia la dimensione della carta, rilevò la Commissione che quello di L. 1 60 serve unicamente ai passaporti all'estero ed è lo stesso stabilito dalla legge del 1836, accresciuto del terzo per la legge del 1850; quello da L. 1 colpisce le patenti degli esercenti arti liberali, industria e commercio, ed è già fissato dalla relativa legge in tale misura.

N.° 5.

A centesimi 80 è fissata la carta per passaporti all'interno, nel che non vi è cambiamento della tassa attuale;

N.° 6.

Non così per le polizze di carico e lettere di vetture che dalla legge del 1836 erano assoggettate al solo dritto di cent. 50, che coll'aumento del terzo ora si paga in cent. 65. Li Commissari non disapprovarono un tale aumento, sia perchè non è considerevole, sia perchè le lettere di vetture e le polizze di carico generalmente si riferiscono ad oggetti di valore tale dal permettere di sopportare una tale imposta.

Dal N.° 7 al 20.

Finalmente si prescrive negli altri numeri il bollo da centesimi cinquanta per atti o scritti che hanno analogia con quelli per i quali è obbligatorio l'uso di carta bollata da protocollo da centesimi cinquanta, e per altri atti o scritti che non potrebbero dichiararsi esenti dall'imposta del bollo a fronte di quelli che si dichiararono soggetti. Vi aggiunse la Commissione la carta per le consegne delle successioni in conformità del progetto di legge sottoposto alla Camera contenente la tassa sulle successioni.

N.° 21

Giusta il disposto dalla legge del 1850, i libri e registri di commercio sono soggetti al dritto di bollo di centesimi 15 per foglio, ed ora si propone di portarlo a centesimi 20.

Non ha potuto a meno la Commissione di ravvisare modica questa tassa, considerando che puonno sottoporsi al bollo libri composti di fogli di considerevole ampiezza, e che avuto riguardo

(33-A)

alla destinazione dei medesimi, ed alla loro durata il dritto di centesimi 20 per foglio non può dirsi rilevante. Ma riflettendo che la modicità della tassa farà che i commercianti saranno più arrendevoli all'osservanza della legge, e quindi il prodotto sarà meglio assicurato; e considerando altresì che venne il commercio testè colpito da una imposta cui prima non era soggetto, ha giudicato d'ammettere la proposizione del Ministero.

Importa però d'avvertire che essendovi attualmente molti libri con fogli in bianco bollati a centesimi 15, è giusto il provvedere per regolamento che vengano ammessi al nuovo bollo pagando il solo supplemento del dritto. Nello stesso modo che quando si fanno delle innovazioni nel prezzo o nella qualità della carta bollata si provvede pel cambio della medesima, è giusto che i commercianti ottengano il risarcimento dei dritti di bollo pagati pella carta dei loro libri che non hanno consumata.

Dal N.° 22 al 30.

Gli altri scritti per i quali è proposto il dritto di bollo a centesimi 20, e di centesimi 5 già sono attualmente tassati nella stessa proporzione, ed il dritto di centesimi 1 per i giornali e fogli periodici provenienti dall'estero è conforme a quello fissato dalla legge del 1850 più volte menzionata.

Capo V.

Nel capo 5 si enunciano gli atti e scritti che si possono fare in carta libera, ma che debbono essere bollati prima di farne uso. È da ricordarsi che tale enunciazione è fatta principalmente allo scopo di togliere dei dubbi e meglio chiarire quali sono gli atti da farsi in carta bollata o soggetti al dritto di bollo, e così per semplice norma, e non tassativamente, stantechè il sistema adottato nel progetto è d'indicare gli atti soggetti al bollo, e di assoggettare tutti gli altri non indicati ad essere sottoposti al bollo prima di farne uso.

Art. 32.

Ciò premesso, ed esaminando sotto tal punto di vista l'art. 32, si ravvisò sufficientemente indicativo.

Se non che niuna disposizione esiste in proposito delle ricette dei medici e dei chirurghi, dal che ne conseguirebbe che non dovrebbero farsi in carta bollata, nè assoggettarsi al bollo straordinario perchè non contemplate nè nel capo terzo nè nel capo quarto. Ma qualora se ne dovesse far uso in giudizio dovrebbero, per il generale disposto del N.° 25 dell'art. 32, essere bollate allo straordi-

nario a seconda della loro dimensione stabilita nell'art. 11; — e siccome sulla carta che non eccede i 14 decimetri quadrati deve applicarsi il bollo da centesimi 50, ne conseguirebbe che non potrebbero le ricette produrre in giudizio, od altrimenti usarne, salvo pagando per ognuna centesimi 50. Non occorre di dimostrare a lungo gli inconvenienti che ne nascerebbero, e l'impossibilità alla massima parte dei creditori per ricette mediche di provocare giudizialmente la riscossione de' loro averi, o provocandola come riesirebbe onerosa per i debitori. Quindi la Commissione propone, in aggiunta alla disposizione in questo capitolo contenuta, che le ricette debbono essere assoggettate, quando se ne fa uso, al bollo da cinque centesimi caduna.

Si propone un modico diritto sul riflesso che verrà pagato per lo più dalle persone quasi povere, contro le quali più sovente sono rivolte le istanze giuridiche per la riscossione di consimili crediti, e per la considerazione altresì che il maggior numero delle ricette si riferiscono a medicinali di poca spesa, e sarebbe poco equitativo di gravarle di un'imposta che sovente la eguagliasse, o di poco si scostasse.

Capo VI.

Nell'enumerazione fatta in questo capo degli atti o scritti che possono farsi gli uni di seguito agli altri, si contengono a un dipresso le disposizioni di cui nella legge del 1856 con alcune poche aggiunte, le quali mirano a risolvere dei dubbi, ovvero ad applicare gli stessi principi ad atti o scritti non specialmente contemplati in detta legge.

Si ammise anche qualche facilitazione relativa massimamente alle quitanze ed alle deliberazioni delle pubbliche amministrazioni, delle quali facilità non occorre di dimostrare la convenienza, risultando evidente dalla semplice lettura degli articoli.

Capo VII.

Nel capo settimo che riflette il procedimento e le pene sono pressochè intieramente riprodotte le disposizioni delle leggi del 1856 e del 1850, la cui applicazione siccome non suscitò gravi inconvenienti, così la Commissione ha creduto di doverle ammettere, perchè specialmente in tali materie l'esperienza vuolsi avere per guida a preferenza di principi teoretici ed astratti.

Art. 54.

Ravvisò tuttavia da modificarsi l'art. 54 per evitare l'inconveniente che può nascere dall'essere i contravventori posti nell'alternativa o

(53-A)

di lasciare a mani degli agenti del Governo gli atti scritti o registri che si vogliono in contravvenzione anche a fronte di qualsiasi urgenza, oppure di pagare le pene pecuniarie ed i dritti di bollo loro richiesti dagli agenti del Governo, privandosi del mezzo di dimostrare o l'insussistenza della contravvenzione, o l'esuberanza delle pene pecuniarie pagate. Tale inconveniente scompare coll'aggiunta che proponiamo, facendosi facoltà al contravventore di ritirare le carte, conchè le presenti al Giudice prima della sentenza, e paghi contemporaneamente le multe ed i dritti di bollo richiesti.

Art. 41 e 25.

Altra modificazione viene pure proposta all'articolo 41 ed all'articolo 25 che vi ha relazione ove si proibisce ai notai, segretari, causidici, ed altri funzionari di ricevere in deposito carte soggette al bollo non bollate, e si obbligano a presentare e dare visione agli agenti del Governo dei libri e registri e carte qualunque, dal che potrebbe inferirsene che sia lecito agli agenti medesimi di richiedere la presentazione e visione di tutte indistintamente le carte che esistono presso i pubblici ufficiali e funzionari predetti onde riconoscere se per avventura ve ne sieno delle redatte in contravvenzione alla legge sul bollo: il che equivarrebbe ad una perquisizione che certamente non è da ammettersi. Egli è giusto che gli agenti demaniali possano richiedere la presentazione e la visione dei libri, registri e minutari da coloro che debbono tenere libri e registri bollati; è giusto che debbano i notai, segretari, ed altri pubblici funzionari presentare le carte di cui abbiano fatto uso, anche a solo titolo di deposito, che saranno da tali agenti indicate, ma sarebbe sconveniente che fossero obbligati a presentare, a dar visione indistintamente di tutte le carte che essi ritengano a qualunque titolo sebbene non ne facciano uso nell'esercizio delle loro incombenze. Si sono perciò modificati detti due articoli in questo senso.

Art. 43.

Alle disposizioni che riflettono la prescrizione per le pene pecuniarie se ne sono aggiunte delle altre al fine d'impedire che durante il trentennio si possa far uso di atti e scritti senza pagamento di multe, perchè in difetto d'una esplicita dichiarazione al riguardo potrebbero nascere dei dubbi, o farsi luogo a frodi pregiudiziali alle Finanze. E ciò in conformità anche di quanto venne dal Ministero proposto e dalla Commissione adottato per i dritti d'emolumento nella legge di cui già vi venne distribuita la relazione.

Considerando finalmente la Commissione che la presente legge non può compiutamente applicarsi, nè senza incagli, prima che sia in vigore il Codice di procedura Civile, così in conformità anche da quanto già praticò la Camera nell'approvare la succennata legge sulle tasse giudiziarie, aggiunse un articolo prescrivente che questa legge sarà osservata a cominciare dall'epoca in cui sarà in vigore il Codice suddetto. E siccome questa legge contiene il riordinamento di quelle in vigore sulla carta bollata, aggiunse un articolo che le abroga

Ufficio poco gradito è quello di proporre l'aumento di un tributo che già sopportano i cittadini; ma la Commissione adempì ciò facendo il mandato che da Voi le venne, e confida che chi ben consideri la condizione delle Finanze ravviserà essere ufficio di buon cittadino, essere dovere, il procurare i mezzi onde sopperire alle urgenze dello Stato, e vi propone perciò ad un tal fine per organo mio l'adozione del progetto di legge presentato dal Ministero colle modificazioni infra tenorizzate.

ARNULFO *Relatore*

PROGETTO DEL MINISTERO

CAPO I.

~~Dei dritti di bollo e della carta bollata.~~

Art. 1.

È dovuto un dritto di bollo per la carta destinata agli atti pubblici, non che per gli atti e scritti privati designati nei capi 3 e 4 della presente legge.

Eguale dritto è dovuto per gli altri atti e scritti privati qualunque, quando se ne voglia far uso.

Sono però eccettuati dalle disposizioni del presente articolo gli atti e scritti fatti in luoghi ed in epoche in cui era in vigore la legge sul bollo.

Art. 2.

Si fa uso di atti e scritti:

- 1.° Quando si presentano in giudizio;
- 2.° Quando se ne fa l'inserzione in un atto pubblico.

Art. 3.

Il bollo è di due sorta, ordinario e straordinario.

L'ordinario si applica alla carta filigranata fabbricata per conto dello Stato.

Lo straordinario s'applica sulla carta presentata dai richiedenti.

Art. 4.

La carta fabbricata per conto dello Stato è di protocollo o di commercio.

Art. 5.

La carta di protocollo ha per ogni foglio l'altezza di millimetri 307 e la larghezza di millimetri 425.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

CAPO I.

~~Dei dritti di bollo e della carta bollata.~~

Art. 1.

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 3.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 4.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 5.~~

~~La carta ecc. come contro.~~

Essa viene per cura dell'Amministrazione lineata orizzontalmente e verticalmente in ogni facciata, in modo che presenti 50 linee, e vi resti tutt'attorno un margine di . . . . millimetri.

## Art. 6.

La carta pel commercio è divisa nelle seguenti specie:

Polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via dell'altezza di millimetri 200 e della larghezza di millimetri 250 per ogni foglio;

Cambiali ed altri effetti negoziabili, dell'altezza di millimetri 105, e della larghezza di millimetri 250 per ogni foglio.

~~Art. 7.~~

~~Il dritto di bollo è graduale o fisso.~~

~~Il graduale colpisce~~ le lettere di cambio, biglietti a ordine ed altri effetti di commercio nazionali che esteri, ~~tutti negoziabili o pagabili~~ nello Stato; nonchè le ~~scritture private contenenti~~ locazioni per un termine non maggiore di nove anni, ed obbligazioni a pagamento di somme per causa di mutuo, prezzo di cose o ragioni, od assestamento di ~~scritture~~.

Il dritto fisso colpisce ~~tutti gli altri atti e scritti~~.

## Art. 8.

Le seconde, terze e quarte delle lettere di cambio saranno soggette al bollo od al visto per bollo senza pagamento di dritto, allora soltanto che la loro presentazione ~~venga fatta~~ congiuntamente ad una dichiarazione ~~spedita in carta bollata da centesimi 50 dal ricevitore del bollo, comprovante la~~ effettuazione di tale pagamento; ovvero insieme alla prima lettera ~~di cambio o ad una delle copie~~ debitamente bollata o vidimata per bollo.

I documenti che si presentano per giustificare

Essa viene per cura dell'Amministrazione lineata orizzontalmente e verticalmente in ogni facciata, in modo che presenti 50 linee, e vi resti un margine del quarto a destra e d'un ottavo a sinistra. 114

~~Art. 6.~~

~~Identico al qui contro.~~

## Art. 7.

Il dritto di bollo è proporzionale o fisso.

Il proporzionale colpisce ~~luna, come contro.~~

~~Art. 8.~~

~~Identico al qui contro.~~

l'effettuazione di pagamento del diritto ~~l'atto~~ dovranno essere concordi in ogni parte col duplicata su cui viene richiesta l'apposizione del bollo, od il visto per bollo ~~senza pagamento di diritto~~.

*È proporzionale*

Quando però la prima lettera di cambio e quella per duplicata hanno circolato e sono state negoziate separatamente nello Stato, ciascuna di esse sarà soggetta al diritto di bollo ~~l'atto~~.

*È proporzionale*

Art. 9.

Il prezzo della carta fabbricata per conto dello Stato è stabilito per ciascun foglio come segue :

CARTA DI PROTOCOLLO	COL BOLLO A	Secondo la sua destinazione come in appresso	L. 0. 50 » 0. 80 » 1. » » 2. »
	DRITTO FISSO	Scritture di locazione sul prezzo <del>di</del> anni a cui essa si estende, e scritture di obbligazione da oltre le L. 500 alle L. 1,000 . . . . . da oltre le L. 1,000 per ogni migliaio . . . . .	» 1. » » 1. »
CARTA DI COMMERCIO	CON BOLLO A DRITTO FISSO	Polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via . . . .	» 0. 80
	COL BOLLO <del>proporzionale</del>	Cambiali ed altri effetti di commercio sino a L. 500 . . . . . da oltre le L. 500 alle L. 1,000 da oltre le L. 1,000 per ogni migliaio . . . . .	» 0. 25 » 0. 50 » 0. 50

CARTA DI PROTOCOLLO	COL BOLLO A	Secondo la sua destinazione ecc. <i>come contro</i> .
	DRITTO FISSO	Scritture di locazione ecc., <i>come contro</i> .
CARTA DI COMMERCIO	COL BOLLO A DRITTO FISSO	Polizze ecc., <i>come contro</i> .
	COL BOLLO PROPORIZIONALE	Cambiali ed altri ecc., <i>come contro</i> .

*È cumulated negli*

Art. 10.

La carta da protocollo col bollo ordinario di una lira è destinata agli atti e provvedimenti indicati ai numeri 35, 36 e 37 dell'art. 50, i quali cesseranno di essere soggetti alla formalità della registrazione, ed al pagamento dei relativi dritti, salva la tassa giudiziaria sulle sentenze definitive o interlocutorie collegialmente profferite.

Art. 10.

La carta da protocollo col bollo ordinario di una lira è destinata agli atti e provvedimenti indicati agli numeri 35 e 36 dell'art. 50, i quali cesseranno di essere soggetti alla registrazione ed al pagamento del diritto di sigillo, di cui nella tariffa annessa al R. Editto 27 settembre 1822, e nelle R. Patenti del 5 aprile 1816, salva la ri-

~~classificati I~~

~~sezione~~ dell' emolumento sulle sentenze a termini della relativa tariffa.

Art. 11.

I dritti di bollo straordinario sono stabiliti per ciascun foglio come segue:

IN RAGIONE DELLA DIMENSIONE	}	Fino alla dimensione di decimetri quadrati 14 . . . . .	L. 0. 50
		id. da 14 a 20 . . . . .	1.
		id. da 20 a 30 . . . . .	4.
		Per ogni maggior dimensione	4.
IN RAGIONE DELLE SOMME O DEI VALORI	}	Cambiali e altri titoli negoziabili sino a L. 500 . . . . .	0. 25
		da oltre le L. 500 alle L. 1,000 . . . . .	0. 50
		da oltre le L. 1,000 per ogni migliaio . . . . .	0. 50

Sono inoltre stabiliti i seguenti bolli straordinari applicabili nei casi previsti dalla legge:

- a . . . . . Lire > 04
- a . . . . . > 05
- a . . . . . > 20
- a . . . . . > 4

Art. 12.

Nei dritti ~~ordinari~~, per la frazione di mille si pagherà come pel mille intero.

Art. 13.

I bolli tanto ordinari che straordinari, la loro forma e gli altri distintivi di essi e della carta bollata fabbricata per conto dello Stato, saranno determinati con Reale Decreto da pubblicarsi ed inserirsi negli atti del Governo.

Art. 14.

In mancanza di bolli ordinari o straordinari relativi ai dritti ~~ordinari~~, si supplirà col visto per bollo.

Art. 15.

Non si può scrivere fuori delle linee tracciate a termini dell'art. 5 nè sul margine ivi prescritto.

~~Art. 11.~~  
~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 12.~~

~~Nei dritti proporzionali, come come come.~~

~~Art. 13.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 14.

In mancanza di bolli ordinari o straordinari relativi ai dritti proporzionali, si supplirà col visto per bollo.

Art. 15.

Non si può eccedere il numero delle linee tracciate a termini dell'art. 5, o scrivere fuori delle medesime, nè sul margine ivi prescritto.

*proporzionali*

~~Art. 16.~~

~~Nelle copie di atti pubblici o di qualunque~~ di ogni linea da calcolarsi sul foglio intero, non potrà essere maggiore di 20.

Questa disposizione non è applicabile agli atti e scritti riprodotti colla stampa o colla litografia.

## Art. 17.

Lo spaccio della carta bollata è affidato agli agenti demaniali, e sussidiariamente alle persone autorizzate dal Ministro delle Finanze, mediante l'aggio o la retribuzione determinata dai regolamenti.

Esso è proibito a chiunque altro.

## Art. 18.

L'applicazione del bollo straordinario alle carte per legge ammissibili a tale formalità è affidata ad uffizi stabiliti con Decreto Reale.

Dove non esistono tali uffizi vi si supplirà col visto per bollo, nella forma e colle cautele che verranno prescritte da apposito Regolamento.

## Art. 19.

È proibito di scrivere o di estendere la stampa o litografia sull'impronto del bollo, come pure di far uso di qualunque specie di carta, il cui bollo, filigrana o dimensione, siano in qualsivoglia modo alterati.

## Art. 20.

È proibito l'uso di carta munita di un bollo inferiore a quello prescritto dalla legge.

È pure proibito l'uso di carta munita di bollo straordinario per gli atti e scritti contemplati nell'art. 30.

## Art. 21.

Un foglio di carta, che ha già servito per un atto o scritto, non può più essere impiegato, quan-

## Art. 16.

Nelle copie degli atti pubblici o di qualunque atto o scritto ricevuto od autenticato da Notai o da Segretari giudiziari od amministrativi, il numero delle sillabe ~~non potrà essere~~

~~Art. 17.~~

~~Identico al qui sopra.~~

~~Art. 18.~~

~~Identico al qui sopra.~~

~~Art. 19.~~

~~Identico al qui sopra.~~

~~Art. 20.~~

~~Identico al qui sopra.~~

## Art. 21.

Un foglio di carta che ha già servito per un atto o scritto, non può più essere impiegato.

tunque non contenga che la semplice intitolazione dell'atto o scritto a cui era destinato.

Art. 22.

È proibito di fare ~~per copia~~ che per copia, due o più atti sul medesimo foglio, salve le eccezioni di cui all'art. ~~23~~

Art. 23.

Nessun Giudice od altro ufficiale di giustizia e delle pubbliche Amministrazioni potrà dare provvedimenti, procedere a legalizzazioni, vidimazioni, parafrasi ed altri atti qualunque, in dipendenza di una carta, registro o libro in contravvenzione al bollo.

Quando l'atto, o scritto sarà ~~seguito~~ seguito dall'intervento del segretario, sarà questo responsabile in via principale della contravvenzione.

È pure proibito ai segretari, causidici, notai, archivisti, catastari, arbitri, periti nominati d'ufficio, uscieri, servienti o messi di agire, o prendere alcuna specie di deliberazione, in seguito ad uno scritto o carta qualunque non rivestita della formalità del bollo prescritto, di darvi corso, riceverli in deposito, o spedirne copia.

Si eccettuano dalle disposizioni di questo articolo i casi di procedimenti criminali, di vidimazioni delle schede testamentarie o loro inserzione nei minutari, di materiale descrizione negli inventari od in altri atti conservatori.

Art. 24.

Sono soggetti al bollo, ancorchè non contengano sottoscrizione od autentica, gli avvisi d'asta o licitazione sì giudiziaria che volontaria, per vendite, affittamenti od appalti d'ogni genere, non che gli

Non si considererà che abbia già servito sempre dallo ~~giudice~~ ~~giudice~~ l'atto o scritto fu principiato e non compiuto.

Art. 22.

~~Identico al qui contra.~~

Art. 23.

~~Nessun Giudice~~

Quando l'atto o scritto sarà autenticato o sottoscritto dal segretario, sarà questo responsabile della contravvenzione.

È pure proibito ai segretari, causidici, notai, ~~arbitri~~ ~~arbitri~~ catastari, arbitri, periti nominati d'ufficio, uscieri, servienti o messi di agire, o prendere alcuna specie di deliberazione in seguito ad uno scritto o carta qualunque non rivestita della formalità del bollo prescritto, di darvi corso, di farne uso anche ricevendola soltanto in deposito o spedirne copia.

*Arbitri = tutti*

Si eccettuano ecc. ~~come contra.~~

Art. 24.

~~Identico al qui contra.~~

originali delle notificazioni giudiziarie ed altre pubblicazioni, che a termini delle leggi civili e commerciali debbonsi fare nella gazzetta ufficiale, o nei giornali delle divisioni dello Stato.

Art. 25.

È proibito agli stampatori o litografi di fare nei loro giornali alcuna delle inserzioni contemplate nell'articolo precedente, senza che l'originale di essa sia esteso sovra carta bollata.

Per l'effetto dell'opportuno controllo, essi dovranno nei primi cinque giorni di ciascun mese presentare al Ricevitore od all'Insinuatore, gli originali delle inserzioni operate nel giornale durante il mese precedente.

~~Art. 26.~~

È proibito alle banche, alle società ed agli stabilimenti pubblici, d'incassare o far incassare per loro conto o per conto altrui, anche nel caso che non venga spedita veruna loro quitanza, le somme risultanti dalle cambiali o dagli effetti negoziabili non muniti di bollo, o non vidimati per bollo.

Art. 27.

Gli atti e scritti venienti dall'estero, della natura di quelli che nello Stato devono essere fatti in carta bollata, saranno sottoposti al bollo col pagamento dei corrispondenti diritti, prima che se ne faccia uso nello Stato medesimo sia per produrli avanti un'autorità giudiziaria, od amministrativa, od un ufficio qualunque governativo o comunale, sia coll'inserirli in qualche atto pubblico.

Ogni altro atto o scritto veniente dall'estero sarà soltanto sottoposto al bollo quando se ne voglia far uso in giudizio, od inserirlo in un atto pubblico.

~~Art. 25.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 26.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 27.~~

~~Identico al qui contro.~~

## CAPO II.

*Degli atti e scritti che si possono far su carta libera salvo ripetizione del dritto di bollo, all'evenienza dei casi.*

## Art. 28.

È permesso l'uso della carta libera:

- 1.° Per le copie od estratti delle sentenze od altri atti giudiziari, e degli instrumenti, atti e scritti qualunque, ad uso del Fisco, delle autorità e degli Ufficiali pubblici nell'interesse dello Stato, purchè in esse copie od estratti si faccia menzione della loro destinazione;
- 2.° Per tutti gli atti, sentenze ed ordinanze, sì per originale che per copia, delle cause nell'interesse immediato dello Stato, di quelle promosse dal Ministero Pubblico e di quelle nell'interesse delle persone od enti morali ammessi al beneficio dei poveri;
- ~~#~~ 3.° Per gli originali e per le copie da intimarsi delle sentenze di condanna nei procedimenti penali.

^ Salva per gli atti indicati ai numeri 2 e 3 la ripetizione dei diritti di bollo nei casi previsti dall'articolo seguente.

## Art. 29.

Terminate le cause ed i procedimenti, e semprechè le sentenze ed ordinanze abbiano fatto transito in cosa giudicata, si farà il computo dei fogli di carta libera impiegati nelle cause e nei procedimenti accennati ai numeri 2 e 3 dell'articolo precedente, e l'importare dei corrispondenti dritti

## CAPO II.

*Degli atti e scritti che si possono far su carta libera salvo ripetizione del dritto di bollo, all'evenienza dei casi.*

## Art. 28.

È permesso l'uso della carta libera:

- 1.° Per le copie ecc., *come contro.*

~~2.° Per tutti gli atti, ecc., come contro.~~

- ~~#~~ 3.° Per gli originali e per le copie da intimarsi delle sentenze di condanna nei procedimenti penali, nonchè per gli scritti a difesa degli imputati se ritenuti, sebbene non ammessi al beneficio dei poveri.

^ ~~Salva per gli atti ecc., come contro.~~

## Art. 29.

Terminate le cause ed i procedimenti, e semprechè le sentenze ed ordinanze abbiano fatto transito in cosa giudicata, si farà il computo dei fogli di carta libera impiegati nelle cause e nei procedimenti accennati ai numeri 2 e 3 dell'articolo precedente, e l'importare dei corrispondenti

~~di bollo sarà pagato dalle parti avversarie e dagli inquisiti condannati nelle spese.~~

Questo rimborso non avrà luogo pel dritto di bollo delle ingiunzioni non eccedenti le L. 20 che si rilasciano dai Contabili contro i contribuenti e debitori dello Stato.

~~Tuttavolta che il povero venga a conseguire una somma eccedente il triplo dell'ammontare delle tasse giudiziarie e di bollo dovute per gli atti fatti nel suo interesse, sia per sentenza che per transazione, anche nel caso di compensa delle spese, dovrà pagare i dritti di bollo per gli atti anzidetti.~~

Nei primi dieci giorni del mese successivo alla transazione giudiziale, che avrà posto termine alla causa, od al giorno in cui la sentenza sarà passata in giudicato, i Segretari dei Giudici, Tribunali e Magistrati dovranno comunicare all'agente Demaniale del loro distretto gli atti della causa che ancora ritengano con una nota della carta nuda impiegata nella medesima, onde procedere alla riscossione delle somme dovute.

\* Trattandosi di procedimenti in materia penale i dritti di bollo, di cui al N.º 3.º dell'art. 28, saranno compresi dai segretari nella parcella delle altre spese ripetibili dai condannati.

### CAPO III.

~~Dell'impiego della carta filigranata col bollo ordinario.~~

#### Art. 30.

È obbligatorio l'uso della carta filigranata col bollo ordinario per li seguenti atti e scritti, salve le eccezioni di cui agli articoli 31 e 32:

~~Carta da protocollo a cent. 50.~~

dritti di bollo sarà pagato dalle parti avversarie e dagli imputati condannati nelle spese.

~~\* Questo rimborso ecc., come contro.~~

<sup>il povero</sup> Tuttavolta che venga a conseguire una somma eccedente il triplo dei dritti di bollo e di emolumento per gli atti ~~ecc., come contro.~~

Soppresso.

~~\* Trattandosi di procedimenti ecc., come contro.~~

### CAPO III.

~~Dell'impiego della carta filigranata col bollo ordinario.~~

#### Art. 30.

È obbligatorio ecc., come contro.

~~Carta ecc. come contro.~~

1.° Gli atti sì per originale che per copia delle cause di competenza dei Giudici di mandamento, escluse le copie delle sentenze ed ordinanze definitive;

~~2.°~~ Gli atti di volontaria giurisdizione avanti i Giudici di mandamento, ~~e le loro copie~~, escluso però il primo foglio di ciascun atto originale, per cui dovrà farsi uso di carta da protocollo col bollo a L. 1;

3.° Le copie degli arbitramenti, delle consegne e delle denunce in materia barracellare, di cui nella legge 22 maggio 1853;

4.° Gli atti che nei procedimenti penali hanno luogo nell'interesse della parte civile, compresi gli originali delle relative sentenze ed ordinanze, e le cedole a difesa degli imputati;

~~5.°~~ Le rubriche dei registri giudiziari soggetti al bollo;

~~6.°~~ Le copie di tutti gli atti, i di cui originali non siano ritenuti dai notai o segretari, o depositati in archivi pubblici;

~~7.°~~ Gli ordinati e le deliberazioni delle Comunità, Provincie e Divisioni, e quelli di tutti gli altri corpi amministrati;

8. Le copie dei predetti ordinati e deliberazioni spedite ad uso esclusivo di dette amministrazioni;

~~9.°~~ I mandati di pagamento spediti dalle stesse amministrazioni per somme eccedenti le L. 20;

~~10.°~~ Le copie od estratti dei libri parrocchiali e dello stato civile;

~~11.°~~ I certificati, dichiarazioni, attestazioni, permessi, ed altri simili scritti, spediti dalle Autorità, dalle Amministrazioni e dai pubblici uffizi;

~~12.°~~ Gli estratti dei registri, certificati e per-

~~1.° Gli atti ecc., come contro.~~

~~2.°~~ Gli atti di volontaria giurisdizione avanti i Giudici di mandamento e le loro copie;

~~3.° Le copie ecc., come contro.~~

~~Soppresso e portato all'art. 35.~~

~~4.° Le rubriche ecc., come contro.~~

~~5.° Le copie ecc., come contro.~~

~~6.° Gli ordinati ecc. come contro.~~

*Soppresso onde mantenere uniformità col disposto al N.° 33 nel quale rimangono comprese queste copie.*

~~7.° I mandati ecc., come contro.~~

~~8.° Le copie ecc., come contro.~~

~~9.° I certificati, ecc., come contro.~~

~~10.° Gli estratti ecc., come contro.~~

messi qualunque rilasciati ai privati dalle Autorità di pubblica sicurezza;

~~14.~~ Gli estratti dei libri, registri e scritti qualunque rilasciati ed autenticati da qualsiasi pubblico ufficiale;

~~15.~~ Le dichiarazioni e scritture di abbuonamento delle gabelle o dei dazi;

~~16.~~ Le obiazioni per componimento delle contravvenzioni alle leggi fiscali e le loro copie;

~~17.~~ Gli avvisi, e gli originali delle notificazioni e pubblicazioni contemplati all'art. 24;

~~18.~~ Gli originali degli atti pubblici e di qualunque altro scritto ricevuto od autenticato da notaio o segretari giudiziari od amministrativi, escluse le procure alle liti, di cui al N.º 37 del presente articolo;

~~19.~~ I registri delle ricevute dei dritti d'insinuazione;

~~20.~~ Le rubriche dei minutarî notarili;

~~21.~~ I contratti di noleggio, le fedî di mercanzie imbarcate, i manifesti, le dichiarazioni d'avarie, ed ogni altra scrittura obbligatoria concernente il traffico marittimo;

~~22.~~ Le copie, estratti, e note che si rilasciano dagli agenti di cambio e dai sensali, per provare le contrattazioni commerciali;

~~23.~~ Le scritture di società, e loro estratti;

~~24.~~ Le dichiarazioni di continuazione o di scioglimento delle società, i recessi dei soci ed ogni nuova stipulazione o cangiamento qualunque della ragione sociale;

~~25.~~ Le locazioni e le obbligazioni per pagamento di somme di danaro a causa di mutuo, prezzo di cose o ragioni, od assestamento di conti, sino a L. 500;

~~26.~~ Le quitanze o liberazioni di somme o valori

~~11. Gli estratti dei libri, ecc., come contro.~~

~~12. Le dichiarazioni, ecc., come contro.~~

~~13. Le obiazioni ecc., come contro.~~

~~14. Gli avvisi, ecc., come contro.~~

~~15. Gli originali ecc., come contro.~~

~~16. I registri ecc., come contro.~~

~~17. Le rubriche ecc., come contro.~~

~~18. I contratti ecc., come contro.~~

~~19. Le copie, ecc., come contro.~~

~~20. Le scritture ecc., come contro.~~

~~21. Le dichiarazioni, ecc., come contro.~~

~~22. Le locazioni ecc., come contro.~~

~~23. Le quitanze ecc., come contro.~~

eccedenti le L. 20 quando si riferiscono ad obbligazioni portate da atti pubblici o da scritture private;

~~24. Le obbligazioni ecc., come contro.~~

~~25. Le schede ecc., come contro.~~

~~26. Le scritture di vendite di mobili, e di cessione di crediti.~~

27. Le note d'iscrizioni ipotecarie;

~~Carta da protocollo a cent. 80.~~

~~28. Le copie degli atti pubblici notarili non aventi forma esecutoria.~~

29. Le copie delle sentenze ed ordinanze in materia penale, quando vi è la parte civile, o sono spedite a richiesta degli imputati o dei privati;

30. Le copie delle sentenze ed ordinanze definitive in materia civile profferite dai Giudici di Mandamento;

31. Le copie degli atti, titoli e documenti depositati negli archivi Regi, notarili ed in quelli delle Amministrazioni dello Stato, dei Comuni e degli altri Corpi morali;

32. Le copie dei decreti o verbali di espropriazione per utilità pubblica;

~~Carta da protocollo a L. 1.~~

33. Gli originali e le copie di tutti gli atti e provvedimenti che occorrono nei procedimenti giuridici in materia civile, commerciale, di contenzioso amministrativo, e di giurisdizione volontaria davanti ai Tribunali provinciali e di commercio, ai Consigli d'Intendenza, ai Magistrati d'appello, della Camera dei Conti e di Cassazione, non che il primo foglio di ciascun atto originale di giurisdizione volontaria che ha luogo davanti ai Giudici di Mandamento, firmati da qualunque

~~24. Le obbligazioni ecc., come contro.~~

~~25. Le schede ecc., come contro.~~

26. Le scritture di vendite di mobili, e di cessione di crediti, o contenenti altri contratti non soggetti al dritto proporzionale;

~~27. Le note ecc., come contro.~~

~~Carta da protocollo a cent. 80.~~

~~28. Le copie ecc., come contro.~~

29. Le copie delle sentenze ed ordinanze in materia penale spedite a richiesta della parte civile, dei privati o degli imputati non ammessi al beneficio de' poveri;

30. Le copie delle sentenze ed ordinanze definitive in materia civile, anche spedite in forma esecutoria, profferite dai Giudici di Mandamento;

31. Le copie degli atti, titoli e documenti depositati negli archivi dello Stato, notarili ed in quelli delle Amministrazioni dei Comuni e degli altri Corpi morali;

~~32. Le copie ecc., come contro.~~

~~Carta da protocollo a L. 1.~~

33. Gli originali e le copie di tutti gli atti e provvedimenti che occorrono nei procedimenti giuridici in materia civile, commerciale, di contenzioso amministrativo e di giurisdizione volontaria davanti ai Tribunali provinciali e di commercio, ai Consigli d'Intendenza, ai Magistrati d'appello, della Camera dei Conti e di Cassazione; come pure quelli in materia penale riflettenti la parte civile, non che gli atti o scritti a difesa degli imputati non detenuti e non ammessi al beneficio de' poveri, firmati

~~Giudice, arbitro, segretario, causidico, usciere o notaio commesso, incominciando dall'atto di citazione o dal ricorso sino al compimento delle cause od all'esecuzione dei provvedimenti anzidetti;~~

da qualsivoglia Giudice, arbitro, segretario, causidico, usciere o notaio commesso, incominciando dall'atto di citazione o dal ricorso sino al compimento delle cause od all'esecuzione dei provvedimenti anzidetti.

~~33. Gli originali e le copie degli atti fatti avanti ai Giudici di mandamento per commissione o delegazione d'un Tribunale superiore, e di quelli che, a termini delle leggi di procedura civile, possono i detti Giudici fare per oggetti eccedenti i limiti della loro giurisdizione;~~

~~34. Gli originali e le copie degli atti fatti avanti ai Giudici di mandamento per commissione o delegazione d'un Tribunale superiore, e di quelli che, a termini delle leggi di procedura civile, possono i detti Giudici fare per oggetti eccedenti i limiti della loro giurisdizione;~~

~~34. Le procure alle liti, escluse quelle per comparire davanti ai Giudici di Mandamento;~~

~~35. Le procure alle liti, escluse quelle per comparire davanti ai Giudici di Mandamento;~~

~~Carta da protocollo a L. 2.~~

~~Carta da protocollo a L. 2.~~

~~35. Le copie spedite in forma esecutiva delle sentenze ed ordinanze, e degli atti contrattuali, contemplate dalla legge sulla procedura civile;~~

36. Le copie spedite in forma esecutiva delle sentenze e degli atti contrattuali contemplate dalla legge sulla procedura civile, eccettuate quelle dei Giudici di Mandamento;

~~Carta da protocollo col dritto di bollo graduale, in ragione di somma.~~

Carta da protocollo col dritto di bollo proporzionale, in ragione di somma.

~~36. Le scritture private portanti affittamenti od obbligazioni a pagamento di somme eccedenti le L. 500 per causa di mutuo, prezzo di cose o ragioni, od assestamento di conti;~~

37. Le scritture private portanti affittamenti sul prezzo, ~~specialmente~~ tutti gli anni, od obbligazioni ~~in genere.~~

*Immagine da*

~~Sino a L. 1,000 . . . . . L. 4  
Al di sopra di L. 1,000 per ogni~~

~~migliaio . . . . . L. 4  
Qualora le anzidette scritture si facciano in più originali, il dritto graduale non sarà pagato che per uno di essi, purchè si dichiarino negli altri originali estesi sopra carta ordinaria da centesimi 50, quale sia il ritentore di quello che porta il bollo graduale.~~

Qualora le anzidette scritture si facciano in più originali, il dritto proporzionale non sarà pagato che per uno di essi, purchè si dichiarino negli altri originali estesi sopra carta ordinaria da centesimi 50, quale sia il ritentore di quello che porta il bollo proporzionale.

~~L'articolo 41 di questa legge è applicabile al ritentore della scrittura portante il bollo graduale, il quale, in caso di non presentazione, dovrà pa-~~

L'articolo 41 di questa legge è applicabile al ritentore della scrittura portante il bollo proporzionale, il quale, in caso di non fatta presentazione,

pare il dritto graduale, e la incorsa pena pecuniaria.

Quando le dette scritture non possano contenersi in un foglio solo di carta munito del bollo, il primo foglio soltanto sarà soggetto al dritto medesimo, e per i fogli intercalari si farà uso della carta bollata da protocollo a centesimi 50.

Nel caso che tali scritture venissero sottoposte al dritto di insinuazione, sarà nell'esazione del medesimo fatta deduzione del dritto di bollo graduale pagato in eccedenza del dritto fisso di cent. 50, stabilito per la carta da protocollo.

CAPO IV.

*Degli atti e scritti soggetti al bollo ed ammessi al bollo straordinario o visto per bollo.*

Art. 31.

Sono soggetti al bollo ed ammessi al bollo straordinario o visto per bollo gli atti e scritti prima di essere autenticati sulla carta, la quale non potrà cancellarsi, nè in altro modo alterarsi:

Col dritto in ragione della dimensione della carta, cioè:

fino a decimetri quadrati 14 . . . .	L. > 50
da 14 a 20 . . . .	> 1 >
da 20 a 30 . . . .	> 2 >
per ogni maggior dimensione . . . .	> 4 >

1.° I piani, tipi, disegni, modelli, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, misuratori e periti;

2.° Le liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori dei liquidatori;

dovrà pagare il dritto proporzionale e la incorsa pena pecuniaria.

Quando le dette scritture non possano contenersi in un foglio solo di carta munito del bollo a dritto proporzionale,

Nel caso che tali scritture venissero sottoposte al dritto di insinuazione, sarà nell'esazione del medesimo fatta deduzione del dritto di bollo proporzionale pagato in eccedenza del dritto fisso di cent. 50 stabilito per la carta da protocollo.

CAPO IV.

*Degli atti e scritti soggetti al bollo ed ammessi al bollo straordinario o visto per bollo.*

Art. 31.

~~Identico al qui contro sino a tutto il n. 19.~~

Col dritto fisso qualunque sia la dimensione della carta, cioè:

di L. 1 60;

3.° Gli stampati per passaporti all'estero,  
di L. 1;

4.° Le patenti per gli esercenti professioni, arti liberali, industria o commercio,  
di centesimi 80;

5.° Gli stampati per passaporti nell'interno;

6.° Le polizze di carico, le lettere di vettura,  
ed i fogli di via,  
di centesimi 50;

7.° I ricorsi, per domande od opposizioni, che si presentano ai Ministeri, ai pubblici uffizi ed alle amministrazioni dei Comuni od altri corpi morali;

8.° I registri delle produzioni, i registri o fogli d'udienza, ed i repertori che per legge sono obbligati di tenere i segretari dell'ordine giudiziario, i notai, agenti di cambio, sensali, uscieri ed altri pubblici uffizi per gli atti dipendenti dal loro ministero;

9.° I registri degli arbitramenti, delle consegne, e delle denunce in materia barracellare, di cui al N.° 3 dell'art. 30;

~~10. I bilanci attivi e passivi delle Comunità,~~  
Provincie, Divisioni e corpi morali;

11. I conti degli esattori od altri contabili delle amministrazioni e dei corpi anzidetti;

12. I ruoli delle contribuzioni comunali e provinciali;

13. I ruoli delle comandate per lavori stradali, od altre opere comunali o consortili;

14. I libri di catasto e di trasporto;

15. I registri dei Comuni destinati all'esercizio

delle gabelle o dei dazi, e quelli di dogana portanti sottomissione con cauzione per depositi fittizi;

Le bolle di dogana a cauzione, ed i certificati di scarico tripli:

Quando questi registri saranno formati a madre e figlia, il diritto sarà dovuto per ogni bolletta staccata;

16. I registri degli uffici delle ipoteche, cioè il registro d'ordine, quello delle iscrizioni e quello delle trascrizioni;

17. I ruoli d'equipaggio dei bastimenti;

18. I registri che in forza delle leggi sono obbligati di tenere i proprietari od impresari di diligenze, velociferi ed altre vetture pubbliche, non che i proprietari, o le Società di strade ferrate per la consegna dei viaggiatori e delle merci;

19. I registri degli albergatori, dei locandieri e altri, che a termini delle leggi sono obbligati di tenere per descrivervi le persone a cui somministrano alloggio;

# 20. Gli atti di cui all'art. 18 della legge del 30 giugno 1853:

di centesimi 20;

# 21. I libri e registri di commercio, che debbono tenere i banchieri, commercianti, armatori, spedizionieri, commissionari, agenti di cambio, sensali, e le società qualunque di commercio;

# 22. Le bolle dei registri di dogana per pagamento dei dritti d'entrata o d'uscita, quando il loro montare eccede le lire 3;

# 23. Le bolle dei registri di dogana per pagamento dei dritti di transito e di ostellaggio;

# 20. Gli atti di cui all'articolo 18 della legge del 30 giugno 1853.

La carta per le consegne delle successioni, di centesimi 20.

# 21. I libri ecc. come contro sino a tutto il N. 20.

# 22. Le Bolle e le Obbligazioni dello Stato;

- 25<sup>24</sup>. Le bolle a pagamento dei registri delle gabelle esercitate dai Comuni, di centesimi 05;
- 26<sup>25</sup>. Le bolle dei registri di dogana per pagamento dei diritti d'entrata o d'uscita, quando il loro montare non eccede le lire 3;
- 27<sup>26</sup>. Le bolle senza pagamento di dogana per servizio sì di terra, che di mare; e quelle pure senza pagamento per servizio delle gabelle esercitate dai comuni;
- 28<sup>27</sup>. Le bolle d'ogni specie per servizio dei dazi comunali tenuti in economia od appaltati;
- 29<sup>28</sup>. Le bolle dei pesi pubblici a chiunque appartengano, di centesimi 01;
- 30<sup>29</sup>. I giornali, gazzette ed altri fogli periodici politici provenienti dall'estero ed i loro supplementi.  
Col dritto di bollo ~~graduato~~ *proporzionale*;
- 31<sup>30</sup>. Le cambiali od altri effetti di commercio sino a L. 500 di . . . . . cent. 25  
da oltre le L. 500 alle L. 1,000 . . . . . 50  
da oltre le L. 1,000 per ogni migliaio . . . . . 50

#

## CAPO V.

*Degli atti e scritti, che si possono fare in carta libera, ma che debbono essere bollati prima di farne uso.*

## Art. 32.

Sono soggetti al bollo nei soli casi di presentazione in giudizio, o d'inserzione in qualche atto pubblico:

~~Col dritto di bollo proporzionale.~~~~30. Le cambiali ecc., come contro.~~

- # Le scritture contenenti affittamenti od obbligazioni di cui al N.° 31 dell'articolo 30,  
Sino a L. 1,000 . . . . . L. 1  
Al disopra di L. 1,000, per ogni migliaio . . . . . 1

## CAPO V.

*Degli atti e scritti, che si possono fare in carta libera, ma che debbono essere bollati prima di farne uso.*

## Art. 32.

*Identico al qui contro sino a tutto il N.° 25.*

Col pagamento del diritto stabilito all' art. 11 in ragione della dimensione della carta:

1.° Gli atti e scritti dei Poteri legislativi dello Stato, e le petizioni ai medesimi;

2.° Gli atti e scritti concernenti le elezioni politiche, e quelle divisionali, provinciali e comunali;

3.° Gli scritti riguardanti esclusivamente il servizio della Milizia Nazionale ed il servizio militare sì di terra che di mare;

4.° I registri, atti, scritti e carte nell'interesse esclusivo dello Stato;

5.° Gli avvisi e le quitanze pel pagamento delle contribuzioni dirette ed indirette, delle pene pecuniarie, e delle spese di giustizia;

6.° I conti della gestione dei contabili, ristrettivamente all'introito ed all'uscita dei fondi appartenenti allo Stato;

7.° ~~I mandati di pagamento spediti a favore degli impiegati pensionati o creditori dello Stato e le relative quitanze;~~

8.° Tutti gli atti in materia penale, salvo per le sentenze di condanna il disposto dagli articoli 28 e 29 della presente legge;

9.° Le deliberazioni ed i registri delle Amministrazioni dei Comuni, e degli altri Corpi morali, unicamente relativi al loro interno servizio, e le loro copie ed estratti;

10. I mandati di pagamento, anche collettivi, per somme non eccedenti le L. 20 per ciascun creditore, purchè esse non formino parte di somma maggiore;

11. Le obbligazioni e le quitanze per somme o valori non eccedenti le L. 20, con che non formino parte di somma maggiore;

12. Le quitanze per qualunque maggior somma

non derivanti da obbligazioni portate da atti pubblici o da scritture private, purchè siavi indicata l'origine del debito;

13. Le lettere e biglietti di corrispondenza purchè non contengano obbligazioni o liberazioni di somme o valori eccedenti le L. 20.

Quando tali lettere e biglietti abbiano luogo fra commercianti, potranno contenere obbligazioni o liberazioni di somme o valori eccedenti le lire 20 ed il dritto dovuto sarà quello rispettivamente stabilito ai numeri 24, 25 e 31 dell'art. 30;

14. Le aggiunte delle cambiali, od altri effetti negoziabili per le girate e negoziazioni;

15. Il registro copia-lettere dei negozianti;

16. I passaporti spediti agli indigenti, od ai giornalieri, i certificati o fedi di povertà, gli estratti dei libri parrocchiali o dello stato civile spediti a favore di persone povere, con che in tutti i predetti documenti si faccia risultare della condizione delle persone;

17. I certificati, che debbono produrre i pensionati dello Stato, delle pubbliche Amministrazioni e degli Istituti di beneficenza pel conseguimento delle loro pensioni, semprechè queste non eccedano l'annua somma di L. 500;

18. I certificati e documenti, che a tenore dei regolamenti sulla leva militare, occorre agli iscritti di presentare per ottenere l'esenzione o la dispensa dal servizio militare, con che nei suddetti recapiti sia fatta menzione dell'uso, a cui sono destinati;

19. I ruoli di spedizione delle cause tenuti dai segretari giudiziari;

20. I registri d'introito e di spesa delle segreterie giudiziarie, ed i relativi conti;

21. I conti di tutela contemplati dall'art. 346 del Codice Civile;

22. I libretti rilasciati ai consegnanti, e gli analoghi registri di contabilità, anche a matrice, tenuti dai Monti di Pietà e dalle casse di risparmio amministrate dai Comuni o dai Corpi morali con approvazione del Governo, come pure gli atti o verbali di vendita ai pubblici incanti degli oggetti depositati a pegno;

23. I vaglia o mandati postali spediti dall'Amministrazione delle Poste, e pagabili sulle casse di detta Amministrazione;

24. Le bolle di dogana a cauzione ed i certificati di scarico semplici, non che le bolle di circolazione nell'estremo miriametro delle frontiere di terra;

25. E generalmente tutti gli atti, avvisi e scritti non contemplati nei capi III e IV.

#### CAPO VI.

*Degli atti e scritti che possono farsi gli uni di seguito agli altri.*

##### Art. 33.

Si possono scrivere sopra lo stesso foglio gli uni di seguito agli altri:

1.º Gli inventari, i verbali di apposizione e di levata di sigilli, quelli d'incanto coi successivi deliberamenti, le testimoniali di Stato, estimi ed altri atti che non possono terminarsi in una sola vacanza;

26. Saranno soggette al bollo mediante centesimi cinque caduna (facendone uso), le ricette spedite dai medici, dai chirurghi, o da altre persone autorizzate ad esercire l'arte salutare.

#### CAPO VI.

*Degli atti e scritti che possono farsi gli uni di seguito agli altri.*

##### Art. 33.

*Identico al qui contro.*

2.° Le quitanze di somme in conto di un solo e medesimo credito portate da scritture private di obbligazione o d'affittamento, e dei loro interessi ed annualità, ancorchè estese a piedi del titolo di credito;

3.° Le quitanze di somme in conto od in saldo di un solo e medesimo credito portato da atto pubblico, da sentenza od ordinanza, e dei loro interessi ed annualità, purchè sieno fatte separatamente dal titolo di credito;

4.° Le girate e quitanze che si appongono sotto le lettere di cambio, ed altri effetti negoziabili, sotto le lettere di vettura, polizze di carico, ed ordini di pagamento;

5.° Le quitanze sui mandati collettivi spediti sui fondi comunali e provinciali, o dai corpi morali regolati dalle leggi del 24 dicembre 1836 e 1° marzo 1850;

6.° I ruoli d'equipaggio dei bastimenti e dei passeggeri;

7.° I certificati d'iscrizione sotto le note ipotecarie; quelli di trascrizione alle ipoteche sotto le copie dei titoli di alienazione; il doppio delle note per iscrizioni ipotecarie, o per le loro rinnovazioni sotto le copie del titolo di credito; gli stati delle iscrizioni ipotecarie, le aggiunte o variazioni ai medesimi;

8.° Le ricevute dei dritti d'insinuazione spedite ai notai sugli appositi registri;

9.° Le rubriche dei minutari notarili;

10. Le relazioni di pubblicazione degli ordinati, conti d'amministrazione, ruoli ed altri atti che per legge devono essere pubblicati, ed i certificati delle fatte o non fatte opposizioni, col successivo decreto dell'autorità competente;

11. Le cose da registrarsi nei libri soggetti al bollo;

12. Gli atti d'istruttoria delle cause, e quegli altri che a termini delle leggi di procedura civile e del Codice di Commercio, si possono fare gli uni di seguito agli altri;

13. Le deliberazioni delle pubbliche amministrazioni per oggetti diversi, purchè prese in una medesima seduta;

14. I pareri, conclusioni e decreti sovra ricorsi in materia si giudiziaria che amministrativa.

#### CAPO VII.

##### *Del procedimento e delle pene.*

##### Art. 34.

Le contravvenzioni alla presente legge si fanno risultare con apposito verbale.

Gli agenti del Governo incaricati di rilevare le contravvenzioni, devono ritenere gli atti, scritti e registri in contravvenzione per unirli ai verbali, a meno che i contravventori paghino immediatamente le incorse pene pecuniarie ed il dritto di bollo, nel quale caso si prescindere dalla redazione del verbale.

#### CAPO VII.

##### *Del procedimento e delle pene.*

##### Art. 34.

Le contravvenzioni alla presente legge si faranno risultare con apposito verbale, ed al medesimo saranno uniti gli atti, scritti o registri in contravvenzione, a meno che i contravventori paghino immediatamente e senza riserva le incorse pene pecuniarie, ed i dritti di bollo, nel qual caso si prescindere dalla redazione del verbale.

##### Art. 35.

Sarà in facoltà ai contravventori di ritirare detti atti, scritti e registri purchè paghino le pene pecuniarie ed i dritti di bollo immediatamente, ma con riserva.

In questo caso se ne farà constare dal verbale, si parafreranno le carte, e si farà luogo al procedimento.

Sarà il contravventore obbligato di presentare a sua diligenza al Giudice competente prima della

prolazione della sentenza le carte ritirate; non presentandole, o se fossero alterate, s'avranno per giustificati i fatti risultanti dal verbale.

Art. 36.

Anche dopo l'istanza fiscale, saranno ammessi i contravventori al pagamento delle pene pecuniarie e dei dritti di bollo. In questo caso facendosi fede al Pubblico Ministero di tale pagamento, e delle spese non si farà più luogo ad ulteriore procedimento.

~~Art. 35.~~ 37.

Nel caso di rifiuto per parte dei contravventori al pagamento delle somme dovute, il verbale di contravvenzione viene trasmesso al direttore demaniale del circolo affinchè promuova l'occorrente procedimento in conformità delle leggi.

Art. 38. 34.

Per le contravvenzioni in materia di bollo non si fa luogo a componimento in via d'oblazione.

Art. 37. 39.

Gl'impiegati ed agenti del Demanio, delle contribuzioni dirette, della sicurezza pubblica, e delle Dogane e Gabelle, sono incaricati nella sfera delle loro attribuzioni, di curare il puntuale eseguitamento di questa legge.

Dovranno quindi gli ufficiali di pubblica sicurezza ai quali è dato l'incarico di vidimare i fogli di via e le lettere di vettura, di cui a termini delle leggi e dei regolamenti in vigore debbono essere muniti i conduttori di vetture pubbliche, rilevare le occorse contravvenzioni ogniqualvolta non sieno loro presentati i suddetti recapiti, o questi non sieno estesi sovra carta bollata od altrimenti siano fatti contro il disposto della presente legge.

~~Art. 37.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 38.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 39.~~

~~Identico al qui contro.~~

Gli impiegati e preposti delle Dogane e Gabelle non potranno rilasciare, vidimare, o dar corso a veruna bolla, od altro recapito concernente i carichi di merci, i quali, a termini delle leggi, debbono essere accompagnati da polizze di carico, o lettere di vettura, ove non risulti loro che tali polizze o lettere sieno estese sulla carta bollata per le medesime stabilite, ovvero munite del bollo straordinario.

Saranno però tenuti di spedire prontamente le bolle, e di dar libero corso alle merci, nonostante la mancanza o l'irregolarità delle polizze o lettere di vettura, purchè venga contemporaneamente pagato all'ufficio della dogana di frontiera, cioè, se le merci provengono dall'estero; il semplice dritto di bollo dovuto per dette polizze o lettere di vettura, e se provengono dall'interno oltre tale diritto, anche l'ammenda ~~incorsa.~~

Sono considerati in contravvenzione alla legge sul bollo:

I fogli di via e le lettere di vettura impiegati per più d'una condotta;

Le polizze di carico e le lettere di vettura quando contrariamente al disposto dalle leggi di dogana e del commercio, contengono la descrizione di merci ed oggetti diretti a più d'un destinatario.

Art. ~~38.~~ <sup>41.</sup>

Per le carte e per gli scritti in contravvenzione, oltre alla pena pecuniaria, sarà sempre dovuto il dritto di bollo, od il supplemento di esso, se trattasi di contravvenzione per uso di carta con bollo inferiore.

Art. ~~39.~~ <sup>41.</sup>

I dritti di bollo e le pene pecuniarie per le

~~Art. 40.~~  
~~Identico al qui contro~~

~~Art. 41.~~  
~~Identico al qui contro~~

contravvenzioni a questa legge, sono dovuti solidariamente:

Dai sottoscrittori per le scritture sinallagmatiche;  
Dai debitori e creditori per le obbligazioni e liberazioni.

I soci sono pure solidali per i dritti e le pene dovute dalla Società.

Art. 40. ~~42°.~~

S'incorrono tante pene pecuniarie, quanti sono gli atti, titoli, scritture e registri in contravvenzione, benchè una stessa persona gli abbia sottoscritti, o ne abbia fatto uso, o siano stati presentati in giudizio con una sola cedola, ovvero depositati od inseriti in un solo atto.

Si incorrono del pari tante pene pecuniarie, quante sono le distinte contravvenzioni dipendenti da un medesimo atto o scritto.

Art. 41.

I negozianti, tipografi, litografi, albergatori, locandieri, pesatori, e generalmente tutti coloro, che debbono tenere libri e registri bollati; non che i notai, segretari, causidici, e qualunque funzionario od amministratore pubblico, saranno tenuti di presentare e dar visione dei libri, registri, minutari, atti, scritti e carte qualunque agli agenti del Governo incaricati dell'esecuzione di questa legge, che loro ne faranno richiesta.

# Occorrendo il caso di visita a domicilio per sospetto di ritenzione di carta bollata, filigrane o bolli falsificati, vi assisterà il giudice del Mandamento od il suo luogotenente, od in difetto il Sindaco o vice-Sindaco.

Art. 42. ~~44°.~~

Per le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge incorreranno nelle seguenti pene:

~~Art. 40.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 43.

I negozianti, tipografi, litografi, albergatori, locandieri, pesatori, e generalmente tutti coloro che debbono tenere libri e registri bollati; non che i notai, segretari, causidici, e qualunque funzionario od amministratore pubblico, saranno tenuti di presentare e dar visione dei libri, registri, minutari, atti, scritti e carte agli agenti del Governo che questi loro indicheranno.

# ~~Occorrendo ecc. come contro.~~

~~Art. 44.~~

~~Per le contravvenzioni ecc. come contro.~~

1.° Di lire 50 i giudici od altri ufficiali di giustizia e delle pubbliche amministrazioni, non che gl'insinuatori, gli archivisti, i notai, e tutti coloro che contravvenissero all'articolo 37;

2.° Di lire 40 i segretari, causidici, cadastrari, stampatori e litografi;

3.° Di lire 20 gli uscieri;

4.° Di lire 10 i ~~servienti~~ o messi ed i pubblicatori di avvisi;

5.° Del 10 per cento sulla somma o sul valore delle locazioni ed obbligazioni eccedenti le L. 500, e sulle cambiali od altri effetti di commercio, qualunque ne sia l'ammontare, le società, banche, stabilimenti, negozianti o privati;

Riguardo alla carta soggetta al dritto di bollo graduale, se la contravvenzione deriva dall'impiego di una carta munita d'un bollo portante un dritto inferiore a quello, che in ragione di somma sarebbe dovuto, la pena pecuniaria verrà limitata alla somma per la quale il dritto di bollo non sarà stato pagato;

6.° Di L. 50 i distributori di carta bollata non autorizzati;

7.° Di L. 100 i medesimi distributori, in caso di recidiva, oltre la perdita della carta bollata in ambi i casi;

8.° Di L. 25 qualunque altro contravventore.

Art. 45. *49°*

L'azione per le pene pecuniarie si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa contravvenzione.

1.° Di lire 50 i giudici od altri ufficiali di giustizia e delle pubbliche amministrazioni, non che gl'insinuatori, gli archivisti, i notai, e tutti coloro che contravvenissero all'articolo 45;

~~2.° Di lire 40 i segretari, ecc. il resto dell'articolo come contro.~~

~~Art. 45.~~

~~L'azione per le pene ecc., come contro.~~

Non ostante tale prescrizione non si potrà far uso dei relativi atti soggetti al diritto di bollo senza il pagamento del medesimo e delle pene pecuniarie incorse, salvo dopo decorsa la prescrizione

d'anni 30; trascorso questo termine si pagherà soltanto il dritto di bollo.

Per le contravvenzioni anteriori alla presente legge si osserverà il disposto dell'articolo 157 del Codice penale.

**Art. 46.**  
Colui che avrà contraffatto le filigrane od i bolli prescritti dalla presente legge, od avrà scientemente fatto uso delle filigrane o bolli contraffatti, sarà punito colla reclusione.

Sarà punito colla stessa pena chiunque essendosi procurato le vere filigrane ed i veri bolli ne avrà fatto uso a danno dello Stato.

**Art. 47.**  
Sarà punito colla stessa pena chiunque scientemente si procurerà o ricupererà, o farà usare di cui all'articolo precedente, sarà punito colla carcere, e potrà anche esserlo colla reclusione, secondo la gravità del caso.

Sarà punito colla stessa pena chiunque scientemente fatto uso di tal carta.

**Art. 48.**  
Sarà punito colla carcere chi scientemente avrà ritenuto in casa le filigrane, o bolli contraffatti o le macchine destinate a fabbricarli.

Chi avrà scientemente ritenuto in casa la carta fabbricata od improntata con tali filigrane o bolli sarà punito, secondo la gravità del caso, colla carcere o col carcere.

**Disposizione eccezionale.**

**Art. 49.**

Le istituzioni di credito autorizzate ad emettere biglietti di circolazione, saranno esenti per questi dai diritti di bollo, ma pagheranno annualmente una tassa di 50 centesimi per ogni L. 1,000 della

~~Art. 46.~~

~~Identico al qui sopra.~~

~~Art. 47.~~

~~Identico al qui sopra.~~

~~Art. 48.~~

~~Identico al qui sopra.~~

~~Disposizione eccezionale.~~

~~Le istituzioni ecc. come sopra.~~

loro circolazione media ragguagliata sovra quella dell'anno precedente.

~~Questo sborso si farà per conto~~

**Disposizione generale.**

Sono abrogati il Regio Editto 5 marzo 1836, e le Regie patenti delli 16 marzo 1839, come pure le disposizioni della legge 22 giugno 1850, in quanto sono contrarie alla presente legge.

Andrà questa in vigore contemporaneamente al Codice di Procedura Civile.

*fino a tale epoca continueranno ad osservarsi le leggi del 22. giugno 1850 e le altre leggi sul bollo attualmente vigenti. Da conseguenza delle successioni continueranno a farsi in carta munita del bollo straordinario col diritto di successioni 10. caduno foglio qualunque sia la dimensione.*

*Approvato nella seduta del giugno 1861  
Nellati*

*pat. 1861*